Ottobre
2024

HDI
ASSICURAZIONI

[Auto HDI]

Polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile per la Circolazione dei Veicoli a motore e altri Rischi

Veicoli diversi da Autovetture, Ciclomotori e Motoveicoli

Tale prodotto è stato redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA-Associazioni Consumatori-Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. è parte del Gruppo Talanx

talanx.

AUTO HDI
VEICOLI DIVERSI DA AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

1. DEFINIZIONI ... 3

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE ... 9
- 2.1 – Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio ... 9
- 2.2 – Durata dell'Assicurazione ... 9
- 2.3 – Prosecuzione dell'Assicurazione ... 9
- 2.4 – Cessazione dell'Assicurazione per trasferimento di proprietà, conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione della Circolazione del Veicolo assicurato ... 9
- 2.5 – Risoluzione dell'Assicurazione per Furto o Appropriazione Indebita del Veicolo ... 10
- 2.6 – Sospensione volontaria temporanea dell'utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto ... 10
- 2.7 – Interruzione temporanea della copertura assicurativa ... 11
- 2.8 – Modifiche dell'Assicurazione ... 12
- 2.9 – Dichiarazioni sui Rischi assicurati ... 12
- 2.10 – Aggravamento del rischio ... 12
- 2.11 – Diminuzione del rischio ... 12
- 2.12 – Oneri fiscali ... 12
- 2.13 – Rinvio alle norme di legge ... 12
- 2.14 – Risoluzione consensuale della Polizza prima della scadenza annuale ... 12
- 2.15 – Recesso da Polizze concluse a distanza ... 12
- 2.16 – Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause) ... 12

3. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE ... 13
- 3.1 – Oggetto dell'Assicurazione (Quello che assicuriamo) ... 13
- 3.2 – Soggetti esclusi dall'Assicurazione ... 13
- 3.3 – Esclusioni e Rivalsa (Quello che non assicuriamo) ... 13
- 3.4 – Estensione territoriale ... 14
- 3.5 – Carta Verde (Certificato Internazionale di Assicurazione) ... 14
- 3.6 – Periodi di Osservazione della sinistrosità ... 14
- 3.7 – Sostituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde ... 14
- 3.8 – Attestazione sullo Stato del Rischio ... 14
- 3.9 – Formule tariffarie ... 15
- 3.10 –Garanzie Facoltative ... 19

4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE DANNI AL VEICOLO ... 21
- 4.1 – Oggetto dell'Assicurazione (Quello che assicuriamo) ... 21
- 4.2 – Optional ... 23
- 4.3 – Determinazione della somma assicurata per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi socio-politici e naturali e Kasko Totale ... 23
- 4.4 – Esclusioni (Quello che non assicuriamo) ... 23
- 4.5 – Estensione territoriale ... 24
- 4.6 – Adeguamento della somma assicurata per il Veicolo nell'eventualità di proroga / rinnovo annuale della Polizza ... 24
- 4.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie ... 25

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE ... 26
- 5.1 – Oggetto dell'Assicurazione ... 26
- 5.2 – Garanzie Base ... 26
- 5.3 – Estensioni di garanzia sempre operanti ... 28
- 5.4 – Esclusioni ... 28
- 5.5 – Garanzia Facoltativa ... 28

6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA ... 30
- Premessa ... 30
- V.A – Oggetto delle Prestazioni - Servizio Assistenza auto Vip ... 30
- T.A. – Oggetto delle Prestazioni – Servizio Assistenza auto Top ... 34
- AE.A – Oggetto delle prestazioni – Servizio Assistenza Autocarri ... 36
- C.A - Oggetto delle prestazioni – Servizio Assistenza camper in viaggio assistance ... 39
- C.B – Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni ... 42

7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE ... 43
- 7.1 – Oggetto dell'Assicurazione - Spese coperte dalla Polizza ... 43
- 7.2 – Assicurati ... 43
- 7.3 – Ambito di operatività delle garanzie ... 43

7.4 – Garanzie prestate – Tutela Legale della Circolazione Light 43
7.5 – Garanzie prestate – Tutela Legale della Circolazione Plus 43
7.6 – Spese non coperte dalla Polizza 44
7.7 – Esclusioni 45

8. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI 46
8.1 - Modalità ed obblighi per la denuncia dei Sinistri validi per tutte le sezioni 46
8.2 - Norme valide per la sezione Responsabilità Civile per la Circolazione dei Veicoli a motore 46
8.3 - Norme valide per la sezione Danni al Veicolo 47
8.4 - Norme valide per la sezione Infortuni del Conducente 50
8.5 - Norme valide per la sezione Assistenza 51
8.6 - Norme valide per la sezione Tutela Legale 51

1. DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, valido ai fini dell'interpretazione della Polizza ed agli effetti delle garanzie prestate:

Accessori di Serie: installazioni stabilmente fissate al Veicolo fornite direttamente dalla casa costruttrice e costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino del Veicolo, compresi gli Audiofonovisivi.

Accessori Non di Serie: installazioni stabilmente fissate al Veicolo, fornite a richiesta dalla casa costruttrice, con supplemento (costo) aggiuntivo rispetto al prezzo base di listino del Veicolo, compresi gli Audiofonovisivi.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del bene assicurato, come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici. Non si considera Allagamento la presenza di acqua causata da esondazioni, tracimazione e fuoriuscita di fiumi, canali, laghi e bacini d'acqua dai loro usuali argini o invasi.

Allegato (di Polizza): atto contrattuale rilasciato contestualmente all'emissione della Polizza per completare la definizione del rischio o procedere alla modifica di uno o più elementi originari della Polizza o per effettuare delle precisazioni. E' parte integrante della Scheda di Polizza.

Alluvione, Inondazione: fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, Franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti posti nelle vicinanze.

Animali Randagi: qualsiasi animale da affezione o da reddito privo di proprietario.

Animali Selvatici: animali che nascono e vivono liberamente senza l'intervento dell'uomo.

Anno Assicurativo: periodo di copertura della Polizza che parte dalle ore 24.00 del giorno in cui si è pagato il Premio, e si conclude alle ore 24.00 del giorno in cui è fissata la scadenza del periodo di Assicurazione. Nel caso in cui intervengano una o più interruzioni temporanee della copertura assicurativa o sospensioni in corso di Polizza che diano luogo alla proroga della scadenza annuale, la scadenza del periodo di Assicurazione, che determina la durata dell'Anno Assicurativo, coinciderà con la scadenza della Polizza ricalcolata tenendo conto della proroga della scadenza annuale.

Appendice (di Polizza): atto contrattuale rilasciato posteriormente all'emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari della Polizza o per effettuare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del Premio ed è parte integrante della Polizza.

Appropriazione Indebita (Reato art. 646 c.p.): si ha qualora taluno, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di denaro o cose mobili altrui, di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso.

Aree Aeroportuali: aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

Assicurato: soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Per la garanzia di R.C. Auto e dei Veicoli a motore e dei natanti: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'Assicurazione.

Assicurazione (contratto): il contratto di Assicurazione, così come definito dall'art. 1882 del Codice Civile.

Assicurazione della Responsabilità Civile: Polizza di Assicurazione a tutela del patrimonio dell'Assicurato contro il rischio della sua diminuzione per effetto della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato a seguito di un danno cagionato dal fatto colposo dell'Assicurato medesimo. In tal caso l'assicuratore è contrattualmente obbligato a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi debba pagare al terzo, per un fatto accaduto durante la validità dell'Assicurazione nei limiti di operatività delle garanzie contrattuali e del Massimale previsto.

Attestazione sullo Stato del Rischio: documento emesso dalla Società a fronte di una Polizza per la R.C. Auto, che indica il numero dei Sinistri pagati e le classi di merito della Società e C.U. (Classe di Merito di conversione universale) a cui deve essere assegnato il contratto per l'anno successivo.

Atto Vandalico: gesto rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Audiofonovisivi: apparecchi radio, lettori di compact disc, lettori dvd, lettori mp3, mangianastri, televisori, registratori, ricetrasmittenti, navigatori satellitari, stabilmente fissati al Veicolo, la cui sottrazione possa verificarsi solo con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio. Non sono compresi fra gli apparecchi Audiofonovisivi impianti diversi da quelli sopra indicati e sono comunque esclusi i telefoni cellulari.

Banca Dati degli Attestati di Rischio: la banca dati elettronica, prevista dalla Legge e dai Regolamenti IVASS, che le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni ed i dati necessari ad attestare lo stato del rischio R.C. Auto. All'atto della stipulazione di una Polizza R.C. Auto le imprese di assicurazione acquisiscono direttamente l'Attestazione sullo Stato del Rischio, per via telematica, attraverso l'accesso alla Banca Dati degli Attestati di Rischio.

Beneficiario: soggetto che in base alla Polizza riceve le prestazioni dell'assicuratore.

Bonus / Malus: termine indicante una forma di personalizzazione della Tariffa R.C. Auto attuata assegnando le Polizze di Assicurazione ad apposite classi di merito in funzione della sinistrosità riscontrata nel "Periodo di Osservazione". In assenza di Sinistri, si ottiene un bonus e si scala di una classe.

In presenza di Sinistri si sale di una/due o più classi e si è perciò penalizzati con il Malus.

Carta Verde (Certificato Internazionale di Assicurazione): documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione per la R.C. Auto in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la Circolazione dei Veicoli nei Paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, in quanto l'Assicurazione per la R.C. Auto, già di per sé, ha efficacia territoriale corrispondente all'intero territorio dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. A partire dal 01/07/2020 molti Paesi, tra cui l'Italia, hanno optato per l'utilizzo di un modello del certificato internazionale di assicurazione stampato in bianco e nero e non più su carta di colore verde.

Centrale Operativa (per veicoli dotati di Antifurto Satellitare)**:** centro di ricezione telematica dei segnali di controllo e di allarme dei veicoli.

Certificato di Assicurazione: documento che riporta gli estremi della Polizza di Assicurazione per la R.C. Auto: fornisce la prova dell'esistenza della Polizza.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del Veicolo.

Classe di Merito HDI: classe di merito Bonus / Malus elaborata dalla Società ed assegnata alla Polizza.

Classe di Merito C.U. (Conversione Universale): classe di merito Bonus / Malus di riferimento per tutte le imprese di assicurazione stabilita dall'IVASS con proprio Provvedimento, riportata nell'Attestazione sullo Stato del Rischio.

Codice della Strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

Conducente: persona fisica che pone in Circolazione il Veicolo.

Contraente: soggetto, persona fisica o giuridica che stipula la Polizza di Assicurazione.

Degrado / Deprezzamento: diminuzione di valore del Veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. La percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul Veicolo in conseguenza del Sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore di mercato e il relativo valore di listino (o suo equipollente) del Veicolo al momento del Sinistro (vedi Usura).

Demolizione: messa fuori uso del Veicolo mediante rottamazione.

Distruzione: danni al Veicolo tali da ridurlo a Relitto.

Effrazione: Scasso o rottura degli accessi o chiusure del Veicolo.

Eruzione Vulcanica: la fuoriuscita sulla superficie terrestre, in maniera più o meno esplosiva, di magma (una volta eruttato il magma prende il nome di lava) ed altri materiali gassosi provenienti dal mantello o dalla crosta terrestre. In genere un'Eruzione Vulcanica avviene o dal cratere principale di un vulcano o dai crateri secondari presenti nell'edificio vulcanico.

Esplosione: sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estensione Territoriale (definizione valida solo per la sezione Assistenza): l'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, del Regno Unito e della Svizzera. L'Assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle non siano barrate.

Estero (definizione valida solo per la sezione Assistenza): per Estero si intendono gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, del Regno Unito, e della Svizzera. L'Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle non siano barrate.

Fase Giudiziale (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la fase della Vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

Fase Stragiudiziale (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la fase della Vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Fatto Illecito (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): l'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.

Franchigia: importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di Sinistro l'Assicurato tiene a proprio carico per ogni singolo Sinistro e per il quale la Società non riconosce l'Indennizzo.

Franchigia per Invalidità Permanente (per l'Assicurazione per gli Infortuni del Conducente): misura espressa in percentuale di Invalidità Permanente non indennizzabile.

Fuoristrada (Circolazione): Circolazione del Veicolo al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte al normale traffico di Veicoli ovvero guida su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza.

Furto: Reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al

fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto con Destrezza: Furto commesso con particolare agilità, sveltezza, astuzia ed atteggiamenti, mosse o manovre particolarmente scaltre, tali da eludere la vigile attenzione dell'uomo medio.

Guasto (definizione valida anche per la sezione Assistenza): danno subito dal Veicolo per Usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Guasto Meccanico: danno subito da uno o più componenti del Veicolo in seguito a rottura, difetto o mancato funzionamento.

Immatricolazione: iscrizione del Veicolo ad un pubblico registro di qualsiasi stato.

Inabilità: mancanza temporanea delle capacità e dei requisiti necessari per svolgere la propria attività lavorativa. Lo stato e la durata dell'Inabilità devono essere attestati da valida certificazione medica ed accertati dalla Società a mezzo di una visita medico–legale.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi ed autopropagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come Incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Incidente: Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, imprudenza, inosservanza di norma o regolamenti ordini o discipline, connesso con la Circolazione stradale, che provochi danni al Veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Incidente (definizione valida solo per la sezione Assistenza): Sinistro dovuto a Caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norma o regolamenti, connesso con la Circolazione stradale, che provochi danni al Veicolo danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Indennizzo / Indennità: la somma o prestazione dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di Sinistro liquidabile in termini di Polizza.

Infortunio: evento connesso alla Circolazione del Veicolo dovuto a causa fortuita (accidentale), violenta (repentina) ed esterna (proveniente dal mondo esterno) che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili (Inabilità temporanea, Invalidità permanete) o la morte.

Intermediario: persona fisica o società, iscritta nel registro unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 della Legge, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Invalidità Permanente: la perdita definitiva a seguito di Infortunio, in misura totale o parziale, della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata.

Istituto di Cura: le strutture sanitarie pubbliche o le case di cura private regolarmente autorizzate all'erogazione di prestazioni sanitarie e al Ricovero dei malati ai sensi delle leggi e/o altre norme emanate dallo Stato in cui hanno sede le strutture stesse.

I.U.R. (Codice Identificativo Univoco di Rischio): il codice determinato dall'abbinamento tra il Proprietario, o altro avente diritto come stabilito dai regolamenti emanati dall'IVASS, e ciascun Veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria o patto di riservato dominio che identifica univocamente ciascuna unità di rischio. Lo I.U.R. consente di gestire, nell'ambito della Banca Dati degli Attestati di Rischio, i movimenti di aggiornamento dell'Attestazione sullo Stato del Rischio anche qualora il rischio sia in carico ad altra impresa.

Leasing: contratto di locazione, mediante il quale una società specializzata, dietro pagamento di un canone periodico, fornisce la disponibilità di attrezzature, macchinari, beni strumentali ed anche Veicoli, con la possibilità, per il Locatario in regola col pagamento del canone, di acquisire il diritto di proprietà, mediante il pagamento di una quota di riscatto, al termine del contratto di locazione.

Legge: il Codice delle Assicurazioni private previsto dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Locatario: la persona fisica o società che acquisisce, tramite il contratto di Leasing, l'utilizzo di un bene.

Malus: nell'ambito della forma tariffaria Bonus / Malus, si ha, conformemente alle vigenti disposizioni di Legge, quando:

- per i Sinistri con Responsabilità Principale, la Società abbia effettuato, nel Periodo di Osservazione, pagamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
- per i Sinistri con Responsabilità Paritaria, si verifichi nel Periodo di Osservazione un cumulo di responsabilità pari ad almeno il 51%; tale valore sarà considerato come limite di aggregazione per la determinazione del numero dei Sinistri da "osservare" al fine dell'applicazione del Malus.

Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate. Il Massimale rappresenta altresì il limite per Sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a Cose e animali.

Minimo (di Scoperto): qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione dello Scoperto, tale è da intendersi l'importo minimo che rimarrà a carico dell'Assicurato.

Optional: installazioni stabilmente fissate al Veicolo, fornite successivamente all'acquisto da parte di ditte specializzate e documentabili con fattura o altro documento equivalente, compresi gli Audiofonovisivi.

Perdita Totale: la perdita si considera totale quando il Veicolo, a seguito di Furto o Rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, a seguito di Incidente o in caso di ritrovamento dello stesso, le spese per la riparazione del Veicolo superano l'80% del valore dello stesso al momento del Sinistro.

Periodo di Osservazione:

- Sinistri con Responsabilità Principale: il 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'Assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio; i periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
- Sinistri con Responsabilità Paritaria: il Periodo di Osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l'anno corrente, così come riportate nel "quinquennio" dell'Attestazione sullo Stato del Rischio.

Perito (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): l'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Polizza: insieme dei documenti che comprovano il contratto di Assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il Premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del Veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le condizioni di assicurazione.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo della prestazione assicurativa.

Premio Netto o Imponibile: Premio depurato di tutti gli oneri fiscali e contributi stabiliti per legge.

Prescrizione (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): l'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

Prestazione (definizione valida solo per la sezione Assistenza): l'assistenza da erogarsi in natura ossia l'aiuto che, in caso di Sinistro, viene fornito all'Assicurato nel momento del bisogno, da parte della Società, tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A.

Primo Rischio Assoluto: forma di Assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della Somma Assicurata, senza applicazione della Regola Proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.

Proprietario: intestatario al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) del Veicolo indicato sulla Carta di Circolazione o sul Documento Unico di Circolazione, o colui, per i Veicoli non registrati al P.R.A., che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del Veicolo. Ai fini della Polizza, al Proprietario è equiparato il Locatario in caso di contratto di Leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

Quietanza di Premio: ricevuta di avvenuto pagamento del Premio emessa dalla Società ed indicante il soggetto che effettua l'incasso, la data e l'ora dello stesso.

Quietanza di Danno: documento attestante l'avvenuto pagamento da parte dell'assicuratore, della somma dovuta in relazione ad una pratica di danno. Quando tale pagamento è preceduto da una Transazione, il documento succitato assume la forma di atto di Transazione e quietanza.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un Veicolo ad una determinata data.

Rapina: Reato, previsto dall'articolo 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

R.C. Auto (Responsabilità Civile per la Circolazione dei Veicoli a motore e natanti): responsabilità posta a carico del Conducente e del Proprietario di un Veicolo a motore (o di un natante) che cagioni un danno a cose o persone. Con questa forma assicurativa la Società si sostituisce all'Assicurato nel pagamento dei danni che egli cagiona a Terzi.

Reato: fattispecie di condotta illecita, comprensiva di elementi soggettivi ed oggettivi e nesso causale, il cui compimento, da parte di un soggetto dà luogo all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.

Reato (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): i reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Relitto: Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente l'80% del valore dello stesso al momento del Sinistro.

Regola Proporzionale: criterio secondo il quale la Società, in caso di Sinistro, riduce proporzionalmente l'Indennizzo quando il valore delle Cose assicurate dichiarato in Polizza risulti inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, come previsto all'art. 1907 del Codice Civile.

Responsabilità Contrattuale (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

Responsabilità Extracontrattuale (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la responsabilità civile in capo al soggetto che, commettendo un Fatto Illecito, doloso o colposo, provoca ad altri un danno ingiusto.

Responsabilità Minoritaria: la responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di Sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai Conducenti degli altri Veicoli coinvolti.

Responsabilità Paritaria: la responsabilità che, in caso di Sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei Conducenti di almeno due Veicoli coinvolti.

Responsabilità Principale: la Responsabilità Principale ricorre: nel caso in cui un Sinistro coinvolga due Veicoli, quando venga attribuita una responsabilità maggiore ad uno dei Conducenti; nel caso di più di due Veicoli coinvolti, quando ad uno dei Conducenti venga attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri Conducenti.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura.

Risarcimento (obbligo di): compensazione in moneta a carico di colui che ha cagionato un danno ingiusto per il suo comportamento doloso o colposo, in virtù della normativa applicabile. Nella R.C. Auto dei Veicoli a motore e dei natanti, nel caso di collisione, vige il principio della presunzione del paritetico concorso di responsabilità, salva la prova contraria.

Risarcimento Diretto: procedura, introdotta e disciplinata dal D.Lgs. n. 209/05 e dal relativo D.P.R. n. 254/06 e successive eventuali modifiche, nell'ambito dell'Assicurazione per la R.C. Auto, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all'impresa che assicura il Veicolo utilizzato per ottenere il Risarcimento dei danni subiti. Tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla Legge.

Risoluzione: scioglimento di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di): termine generico che sta ad indicare tanto la Surrogazione dell'assicuratore, che ha pagato l'Indennità, nei diritti dell'Assicurato verso i Terzi responsabili, quanto il Regresso dell'assicuratore solvente verso i coobbligati quanto, infine, l'azione dell'assicuratore nei confronti del proprio Assicurato e / o Contraente per recuperare importi pagati a Terzi danneggiati, nell'ambito dell'Assicurazione obbligatoria R.C. Auto e natanti, non avendo potuto opporre a questi determinanti eccezioni contrattuali.

Sanzione Amministrativa (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): la sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativo.

Scasso: rottura, Effrazione, manomissione.

Scheda di Polizza: documento che, con i relativi Allegati, disciplina la copertura assicurativa dove sono riportati gli elementi essenziali della Polizza quali i dati anagrafici, le Cose assicurate, le garanzie prestate, la durata ed i Premi dovuti e che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale (Polizza).

Scoperto: parte percentuale del danno – con eventuale limite Minimo espresso in valore assoluto – che rimane a carico dell'Assicurato nei casi previsti dalla Polizza.

Scoppio: repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio.

Settore Tariffario (dei Veicoli a motore): in base alla tipologia e alla descrizione riportata sulla carta di circolazione o sul Documento Unico di Circolazione si intendono convenzionalmente quali Settori Tariffari: 1° settore quello delle autovetture, 2° settore: quello degli autotassametri (taxi), 3° settore: quello degli autobus, 4° settore: quello di autocarri e motocarri, 5° settore: quello dei ciclomotori e motoveicoli, 6° settore: quello dei carrelli e macchine operatrici, 7° settore: quello delle macchine agricole.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Sinistro (definizione valida solo per la sezione Assistenza): Guasto, Incidente, Furto tentato/parziale/consumato, Rapina o infortunio che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta delle Prestazioni da parte dell'Assicurato.

Società: l'impresa assicuratrice ossia HDI Assicurazioni S.p.A.

Società di gestione dei Sinistri di Tutela Legale: ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in Viale del Commercio, 59 – 37135 Verona (VR).

Società organizzatrice ed erogatrice delle Prestazioni di Assistenza: Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI).

Spese di Giustizia (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni.

Spese di Soccombenza (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): le spese che il giudice, con la sentenza che definisce il processo, pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

Struttura Organizzativa (definizione valida solo per la sezione Assistenza): la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società, le Prestazioni previste in Polizza.

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'Assicurato verso i responsabili.

Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, quando detto evento sia caratterizzato da violenza

riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Terzi: persone fisiche o giuridiche estranee al contratto di assicurazione.

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già iniziata o la prevengono. La Transazione deve essere provata per iscritto.

Tutela Legale: l'Assicurazione di Tutela Legale ai sensi degli artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati dalla Legge.

Usura: deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'Usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.

Valore Intero: forma di Assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile (Regola Proporzionale).

Veicolo: il Veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto nella Scheda di Polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, stabilmente fissati, forniti dalla casa costruttrice o da ente diverso, anche in via opzionale.

Veicolo (definizione valida solo per la sezione Assistenza): autovettura ad uso privato, autoveicolo per trasporto di cose e/o persone, camper, roulotte, rimorchio campeggio, motocarrozzetta, che non superi il peso complessivo a pieno carico di 3.500 chilogrammi e di altezza non superiore a metri 2,80 regolarmente assicurato con Polizza della Società;

Vendita a Distanza: la Polizza stipulata tra la Società ed un Contraente nell'ambito di un sistema di Vendita a Distanza che, per tale Polizza, impiega esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione della Polizza, compresa la conclusione della Polizza stessa.

Vertenza (definizione valida solo per la sezione Tutela Legale): una controversia pendente tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

Viaggio (definizione valida solo per la sezione Assistenza): qualunque spostamento dell'Assicurato che preveda l'utilizzo del Veicolo come sopra definito.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

2.1 – Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 – o dall'ora espressamente indicata sulla Scheda di Polizza – del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
La copertura per la Carta Verde opera in ogni caso dalle ore 24 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, autorizzato a rilasciare quietanza di pagamento e, per la garanzia di R.C. Auto il Certificato di Assicurazione e l'eventuale Carta Verde, oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze.
L'eventuale frazionamento del Premio non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero Premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico ed indivisibile.

2.2 – Durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza.
La Polizza, ai sensi dell'art. 170-bis della Legge è stipulata senza tacito rinnovo e, quindi, la Polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta, ma continua a produrre i propri effetti fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza. Tale ulteriore periodo di copertura cessa comunque nel momento in cui venga stipulata, per lo stesso Veicolo, una nuova Polizza con altra compagnia.

2.3 – Prosecuzione dell'Assicurazione

Fermo quanto previsto al precedente art. "2.2 – Durata dell'Assicurazione", prima della scadenza della Polizza, la Società può formulare una proposta di proroga/rinnovo comunicando al Contraente l'importo del Premio da versare ovvero i riferimenti dell'Intermediario da contattare. L'accettazione del Contraente può avvenire senza formalità, mediante pagamento del Premio entro il 15° giorno successivo alla data di scadenza della Polizza. In tal caso, il rapporto assicurativo prosegue senza soluzione di continuità per una ulteriore annualità.
Le parti, alla scadenza contrattuale e prima che sia pagato il Premio, hanno comunque il diritto di richiedere la sottoscrizione di una nuova Polizza.

2.4 – Cessazione dell'Assicurazione per trasferimento di proprietà, conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione della Circolazione del Veicolo assicurato

In caso di cessazione del rischio per vendita, conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione della Circolazione del Veicolo assicurato, **il Contraente o l'Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società o all'Intermediario cui è assegnata la Polizza**.
Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- in caso di vendita o conto vendita del Veicolo: atto di vendita o attestazione, rilasciata da un operatore professionale del settore, di consegna in conto vendita;
- in caso di cessazione della Circolazione o esportazione definitiva all'estero del Veicolo: attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di Circolazione o del Documento Unico di Circolazione e della targa di Immatricolazione;
- in caso di Demolizione del Veicolo: copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato.

Inoltre, il Contraente, qualora sia presente la garanzia di Responsabilità civile per la Circolazione, è tenuto a distruggere il Certificato di Assicurazione e l'eventuale Carta Verde relativi al Veicolo per cui è cessato il rischio (in ogni sua forma cartacea e/o digitale).

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro Veicolo

La Società provvederà:

- se il Veicolo da assicurare **è della stessa tipologia** del precedente (stesso Settore Tariffario): a trasferire, mediante sostituzione della Polizza, le coperture assicurative su altro Veicolo che sia dello stesso Proprietario del Veicolo per cui è cessato il rischio, previo conguaglio del Premio, sulla base della Tariffa in vigore sulla Polizza sostituita per la R.C. Auto ed in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie.
  La sostituzione con altro Veicolo può essere effettuata **purché il Proprietario, in caso di contratto di Leasing, del Veicolo per il quale è cessato il rischio e del Veicolo da assicurare coincidano.**
  È fatta eccezione, e quindi il Proprietario del Veicolo possono essere diversi, nei seguenti casi:
  - il Proprietario del Veicolo da assicurare ed il Proprietario del Veicolo per cui è cessato il rischio sono coniugati o uniti civilmente o conviventi di fatto;
  - il Proprietario del Veicolo da assicurare è uno dei precedenti comproprietari del Veicolo per cui è cessato il rischio;
  - il Proprietario del Veicolo da assicurare è la persona fisica titolare della ditta individuale, se il Veicolo per cui è cessato il rischio è di proprietà di ditta individuale e viceversa;
  - il Proprietario del Veicolo da assicurare è, nel caso di società di persone, un socio illimitatamente responsabile della società proprietaria del Veicolo per cui è cessato il rischio e viceversa.

  La Società all'atto della sostituzione, se è presente la garanzia di R.C. Auto, consegna al Contraente il Certificato di Assicurazione e l'eventuale Carta Verde.
- se il Veicolo da assicurare **non è della stessa tipologia** del precedente (diverso Settore Tariffario): ad annullare la Polizza in corso, con restituzione del Premio pagato e non goduto, ed a stipulare, a richiesta del Contraente, una nuova Polizza per il Veicolo da assicurare.

In caso di consegna del Veicolo in conto vendita, se l'incarico non va a buon fine e l'Assicurato rientra in possesso del Veicolo per quest'ultimo deve essere comunque stipulata una nuova Polizza.

b) Risoluzione della Polizza

In assenza di Assicurazione di altro Veicolo, la Società restituisce al Contraente il Premio non usufruito, con esclusione delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, calcolato dalla data dell'effettiva vendita, consegna in conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva o cessazione della Circolazione **ovvero, se successiva, dalla data della comunicazione alla Società della vendita, consegna in conto**

vendita, Demolizione, esportazione definitiva o cessazione della Circolazione, fermo restando l'obbligo di distruggere il Certificato di Assicurazione e l'eventuale Carta Verde.
Per le Polizze di durata inferiore all'anno (Polizze temporanee), la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione della Polizza.
In caso di consegna del Veicolo in conto vendita, se l'incarico non va a buon fine e l'Assicurato rientra in possesso del Veicolo per quest'ultimo deve essere stipulata una nuova Polizza.

c) **Cessione della Polizza (valido solo nel caso di trasferimento di proprietà)**
In caso di vendita del Veicolo, se il Contraente (cedente) cede all'acquirente (cessionario) anche la Polizza di Assicurazione, deve esserne data immediata comunicazione alla Società, fornendo tutte le informazioni necessarie per il rilascio dell'Appendice di cessione. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi fino al momento della comunicazione del trasferimento alla Società. La Polizza **ceduta non può essere interrotta (art. 2.7** – Interruzione temporanea della copertura assicurativa **),** è valida fino alla sua naturale scadenza e **la Società non rilascerà l'Attestazione sullo Stato del Rischio**. Per l'Assicurazione dello stesso Veicolo, il cessionario dovrà stipulare una nuova Polizza. Sono ammesse **variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del Veicolo** assicurato ed ogni altra variazione comporta la stipulazione di una nuova Polizza.

2.5 – Risoluzione dell'Assicurazione per Furto o Appropriazione Indebita del Veicolo

In caso di Furto, Rapina o Appropriazione Indebita del Veicolo, **il Contraente o l'Assicurato deve darne notizia alla Società fornendo, all'Intermediario cui è assegnata la Polizza, copia della denuncia all'Autorità competente. Inoltre, il Contraente, qualora sia presente la garanzia di R.C. Auto, è tenuto a distruggere, se in suo possesso, il Certificato di Assicurazione e l'eventuale Carta Verde relativi al Veicolo oggetto di Furto o Appropriazione Indebita (in ogni sua forma cartacea e/o digitale).**
L'Assicurazione è risolta dalle ore 24 del giorno della denuncia all'Autorità competente.
La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data del Furto e rimborsa l'eventuale Premio non usufruito della garanzia di R.C. Auto, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. La Società, inoltre, rimborsa anche l'eventuale Premio non usufruito, al netto delle imposte, delle altre eventuali garanzie presenti in Polizza, con l'esclusione del Premio relativo alle garanzie Incendio e Furto.
Il rimborso dell'eventuale Premio non usufruito avviene dal giorno successivo alla data della denuncia, **fermo restando l'obbligo di consegna di copia della denuncia stessa**. Per le Polizze di durata inferiore all'anno (Polizze temporanee) la Società non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione della Polizza.
Se il Veicolo viene ritrovato e l'Assicurato ne rientra in possesso deve essere comunque stipulata una nuova Polizza.

2.6 – Sospensione volontaria temporanea dell'utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto

La sospensione della garanzia per la R.C. Auto, in caso di sospensione volontaria dell'utilizzo del Veicolo, è previsto dall'art. "122-bis (Deroghe)" della Legge ed opera per tutte le garanzie presenti in Polizza.
La sospensione non può avere una durata superare i dieci mesi nel corso dell'Anno Assicurativo, oppure undici mesi per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, iscritti negli appositi registri previsti all'articolo 60 del Codice della Strada.

La decorrenza sospensione non è consentita il giorno della scadenza del periodo di Assicurazione in corso e nei casi di:
- Furto del Veicolo,
- Vendita del Veicolo (compreso il "conto vendita");
- Demolizione del Veicolo;
- Esportazione definitiva all'estero del Veicolo;
- Cessazione definitiva della circolazione del Veicolo;
- Polizze di durata inferiore all'anno.

a) **Modalità di Sospensione della Polizza**
Se il Contraente ed il Proprietario intendono sospendere la Polizza sono tenuti a darne comunicazione alla Società.
Il Proprietario è tenuto a darne comunicazione alla Società, mediante consegna di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal Proprietario, che attesti la sospensione dell'utilizzo del Veicolo come mezzo di trasporto. **In caso di più Proprietari la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere sottoscritta da tutti.**

La sospensione è attivata a partire dalle ore 24.00 del giorno successivo alla richiesta di registrazione inviata dalla Società alla banca dati costituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (prevista all'art. all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110).

Alla richiesta della sospensione il Contraente e/o il Proprietario è tenuto obbligatoriamente a comunicare la data in cui intende riattivare la Polizza.

Il termine di sospensione può essere prorogato più volte previa consegna di una nuova dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da effettuarsi almeno entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso **(o cinque giorni in caso di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri previsti all'articolo 60 del Codice della Strada), indicando la nuova data di riattivazione prescelta, fermo restando il termine massimo della sospensione sopra indicato.**
In caso detta comunicazione sia effettuata successivamente al termine di dieci giorni (o cinque giorni in caso di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico) sopra indicati la sospensione non potrà essere prorogata e la polizza sarà riattivata alla data prestabilita.
Il Contraente è tenuto a distruggere il Certificato di Assicurazione e l'eventuale Carta Verde relativi al Veicolo oggetto della sospensione (in ogni sua forma cartacea e/o digitale).
All'atto della sospensione o dell'eventuale proroga la Società rilascia un'Appendice, **che deve essere sottoscritta dal Contraente**, che riporta le condizioni relative alla sospensione stessa, la data prescelta per la riattivazione e la data di Sospensione.

b) **Riattivazione della Polizza**
La Società, alla data prescelta, riattiva automaticamente la polizza mediante appendice alla polizza, che deve essere sottoscritta dal contraente,

rilasciando un nuovo Certificato di Assicurazione e l'eventuale Carta Verde. **La riattivazione è possibile solo sullo stesso Veicolo**.

Alla riattivazione la data di scadenza della Polizza nonché le date in cui sono dovute eventuali rate residue, vengono prorogate per un periodo pari a quello della sospensione. Il Periodo di Osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione. Sul Premio relativo al tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza della Polizza o della rata intermedia, si imputa, a favore del Contraente, il Premio pagato e non goduto.

2.7– Interruzione temporanea della copertura assicurativa

L'interruzione temporanea della copertura assicurativa è possibile solo nei casi di cessazione definitiva del rischio per vendita, conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione definitiva della Circolazione del Veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare alla Società la seguente documentazione:

- in caso di vendita o conto vendita del Veicolo: atto di vendita o attestazione, rilasciata da un operatore professionale del settore, di consegna in conto vendita;
- in caso di cessazione della Circolazione o esportazione definitiva all'estero del Veicolo: attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di Circolazione o del Documento Unico di Circolazione e della targa di Immatricolazione;
- in caso di Demolizione del Veicolo: copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato.

L'interruzione temporanea della copertura assicurativa:

- **è consentita solo in presenza della garanzia di R.C. Auto** ed opera per tutte le garanzie presenti in Polizza;
- **è ammessa fino a due volte per Anno Assicurativo e per la durata massima di dodici mesi ciascuna.**

Trascorsi 12 mesi dalla data dell'interruzione temporanea della copertura assicurativa, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della copertura assicurativa, la Polizza, **si estingue ed il Premio non goduto resta acquisito alla Società**.

L'interruzione temporanea della copertura assicurativa non è consentita il giorno della scadenza della copertura, nei casi di Furto del Veicolo, di Polizze di durata inferiore all'anno, di Polizze cedute all'acquirente del Veicolo venduto (Cessione di Polizza) e di Polizze amministrate a libro matricola.

a) Interruzione temporanea della copertura assicurativa

Se il Contraente intende interrompere la copertura assicurativa è tenuto a darne comunicazione alla Società. Inoltre, il Contraente è tenuto a distruggere il Certificato di Assicurazione e l'eventuale Carta Verde relativi al Veicolo oggetto dell'interruzione (in ogni sua forma cartacea e/o digitale).

L'interruzione temporanea della copertura assicurativa non è ammessa il giorno della scadenza del periodo di Assicurazione in corso. All'atto dell'interruzione della copertura assicurativa **la Società rilascia un'Appendice, che riporta le condizioni relative all'interruzione stessa, e che deve essere sottoscritta dal Contraente.**

b) Riattivazione della copertura assicurativa

La Società all'atto della riattivazione determina il Premio dovuto dal Contraente rilasciando, mediante sostituzione di Polizza, un nuovo Certificato di Assicurazione e l'eventuale Carta Verde.

Se l'interruzione della copertura ha avuto durata:

- **inferiore a due mesi**: il premio viene determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore al momento della sottoscrizione della Polizza poi interrotta;
- **pari o superiore a due mesi**: il premio viene determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore:
  - al momento della sottoscrizione della Polizza poi interrotta, per la garanzia di R.C. Auto dei veicoli a motore (e relative garanzie facoltative di cui all'art. **"Errore. L'origine riferimento non è stata trovata."**);
  - al momento della riattivazione, per tutte le altre garanzie.

La riattivazione è possibile su un altro Veicolo dello stesso Proprietario (o Locatario) del Veicolo per cui è cessato il rischio **purché, il precedente Veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente o abbia cessato la Circolazione.**

La riattivazione con altro Veicolo può essere effettuata, anche se il Proprietario del Veicolo sono diversi, nei seguenti casi:

- il Proprietario del Veicolo da assicurare ed il Proprietario del Veicolo per cui è cessato il rischio sono coniugati o uniti civilmente o conviventi di fatto;
- il Proprietario del Veicolo da assicurare è uno dei precedenti comproprietari del Veicolo per cui è cessato il rischio;
- il Proprietario del Veicolo da assicurare è la persona fisica titolare della ditta individuale, se il Veicolo per cui è cessato il rischio è di proprietà della ditta individuale e viceversa;
- il Proprietario del Veicolo da assicurare è, nel caso di società di persone, un socio illimitatamente responsabile della società proprietaria del Veicolo per cui è cessato il rischio e viceversa.

Nel caso di interruzione della copertura per Veicolo consegnato in conto vendita se l'incarico non va a buon fine è possibile la riattivazione sullo stesso Veicolo.

Nel caso in cui l'interruzione della copertura abbia avuto durata inferiore a due mesi, la riattivazione della copertura viene effettuata lasciando invariata la scadenza della Polizza interrotta ed il Periodo di Osservazione non subisce interruzioni. **Il Premio pagato e non goduto, relativo al periodo dell'interruzione rimane acquisito alla Società.**

Nel caso il periodo di interruzione della copertura abbia avuto durata pari a o superiore a due mesi, la data di scadenza della Polizza nonché le date in cui sono dovute eventuali rate residue, vengono prorogate per un periodo pari a quello di interruzione della copertura. Il Periodo di Osservazione rimane sospeso per tutta la durata dell'interruzione della copertura. Sul Premio relativo al tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza della Polizza o della rata intermedia, si imputa, a favore del Contraente, il Premio pagato e non goduto.

c) Risoluzione della Polizza

Se il Contraente, successivamente all'interruzione ed entro 12 mesi della stessa, comunica che non intende riattivare la Polizza su altro Veicolo, si procede alla Risoluzione della Polizza come previsto all'art. "2.4 – Cessazione dell'Assicurazione per trasferimento di proprietà, conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione della Circolazione del Veicolo assicurato" lettera b). La Società restituisce al

Contraente l'eventuale Premio pagato e non goduto, con esclusione delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, a far data dal giorno successivo a quello dell'interruzione della copertura.

2.8 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.

2.9 – Dichiarazioni sui Rischi assicurati

Il Contraente deve dare alla Società tutte le informazioni che questa richiede per valutare il rischio. La Società presta l'Assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente Polizza sulla base delle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Relativamente alla garanzia di Responsabilità civile per la Circolazione, qualora nei suddetti casi sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

2.10 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (ad esempio la variazione di residenza del Contraente e/o del Proprietario o del Locatario in caso di Leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del Veicolo).
Gli Aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

2.11 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio (ad esempio la variazione di residenza del Contraente e/o del Proprietario o del Locatario in caso di Leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del Veicolo), la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

2.12 – Oneri fiscali

Sono sempre a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione della Polizza.

2.13 – Rinvio alle norme di legge

La presente Polizza è regolata dalla legge italiana, che disciplina tutto quanto qui non espressamente previsto.

2.14 – Risoluzione consensuale della Polizza prima della scadenza annuale

A condizione che la Polizza non sia vincolata a Terzi e non siano stati denunciati Sinistri, **entro 30 giorni dalla data di effetto della Polizza o del rinnovo annuale della stessa**, il Contraente, in accordo con la Società, può chiedere la Risoluzione della Polizza prima della scadenza annuale e la Società restituisce al Contraente il Premio non usufruito, con esclusione delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, dalla data della richiesta.
Il Contraente deve comunicare alla Società la sua volontà di risolvere la Polizza, dichiarando in forma scritta l'assenza di Sinistri e facendosi carico di eventuali richieste di Terzi.
Nel caso si sia verificato un Sinistro, la Risoluzione della Polizza non è applicabile e, **nel caso di dichiarazione non veritiera, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa nei confronti del Contraente.**
Contestualmente alla Risoluzione della Polizza il Contraente deve provvedere alla distruzione della Scheda di Polizza e, se presente la garanzia di Responsabilità Civile per la Circolazione, del Certificato di Assicurazione e dell'eventuale Carta Verde.
Qualora la comunicazione dell'intenzione di risolvere la Polizza non avvenga presso la sede dell'Intermediario che ha in gestione la Polizza, ma avvenga tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, faranno fede le date dei timbri postali.

2.15 – Recesso da Polizze concluse a distanza

In caso di Vendita a Distanza il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione della Polizza. In tal caso, la Società rimborsa la quota di Premio – al netto dell'imposta – per il periodo di Assicurazione non goduto.
In conformità all'art. 67 duodecies par. 5, lettera c) del Codice del Consumo, il diritto di recesso non potrà essere esercitato laddove sia stato denunciato un Sinistro oggetto di copertura.
Il Contraente, per esercitare il diritto, deve inviare alla Società, entro il termine previsto, la comunicazione di ripensamento a mezzo raccomandata A/R indirizzata a HDI Assicurazioni S.p.A., piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.
Inoltre, il Contraente è tenuto a distruggere i documenti assicurativi (la Polizza e, qualora sia presente la garanzia di Responsabilità civile per la Circolazione, il Certificato di Assicurazione e l'eventuale Carta Verde) in ogni loro forma cartacea e/o digitale.

2.16 – Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause)

La presente Assicurazione non sarà operante e l'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun Risarcimento, Indennizzo od a riconoscere alcun beneficio o servizio previsto nella presente Polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento, Indennizzo od il riconoscimento di tale beneficio o servizio espongano l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da:

a) risoluzioni delle Nazioni Unite;
b) provvedimenti relativi a sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, del Regno Unito o degli U.S.A.;
c) qualsiasi altra norma o provvedimento nazionale o internazionale in materia di embargo internazionale e sanzioni economiche e commerciali.

3. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

3.1 – Oggetto dell'Assicurazione (Quello che assicuriamo)

La Società assicura i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, **entro i Massimali concordati indicati nella Scheda di Polizza**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente causati a Terzi dalla Circolazione del Veicolo assicurato indicato nella Scheda di Polizza nei casi previsti dalla Legge. L'Assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
Il Massimale complessivo per sinistro è pari alla somma del Massimale per danni alle persone e di quello per danni alle cose indicati sulla Scheda di Polizza. I Massimali sono utilizzati, anzitutto, per il Risarcimento dei danni cui sono destinati (danni alle persone o danni alle cose) e, in caso di insufficienza di uno dei due, viene utilizzato l'altro Massimale, in tutto o in parte non impegnato.
La garanzia è prestata nella forma a "guida libera" ed opera nel caso alla guida del Veicolo vi sia qualsiasi Conducente, anche occasionale, indipendentemente dall'età **purché in possesso di idonea abilitazione alla guida.**

Se il veicolo assicurato è un rimorchio, identificato con targa propria, la garanzia opera sulla base dell'assicurazione del rimorchio, per i danni provocati a terzi dallo stesso quando è in sosta staccato dalla motrice (rischio statico), conseguenti a manovre a mano, vizi di costruzione o difetti di manutenzione.

Estensioni alla garanzia di R.C. Auto
La Società assicura, inoltre, i danni involontariamente cagionati a Terzi:
1) dai trasportati a bordo del Veicolo durante la Circolazione, **con esclusione dei danni al Veicolo stesso;**
2) derivanti all'Assicurato da fatto illecito di minori (figli e non) non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi (art. 2048 del Codice Civile, 1° comma), durante Circolazione del Veicolo, **purché avvenuta ad insaputa dell'Assicurato;**
3) derivanti dalla Circolazione di eventuali rimorchi o carrelli appendice quando sono agganciati al Veicolo assicurato (motrice) costituendo con esso un unico Veicolo;
4) derivanti dal gancio di traino del Veicolo assicurato;
5) derivanti all'Assicurato nella sua qualità di proprietario del rimorchio assicurato che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi sul territorio di uno stato, per il quale la Società abbia rilasciato valida Carta Verde, la cui legislazione contempli tale responsabilità;
6) derivanti dalle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa, anche se eseguite con mezzi o dispositivi meccanici di cui è munito il veicolo stesso, **esclusi in ogni caso i danni alle cose trasportate od in consegna ed i danni alle persone trasportate sul Veicolo o che prendono parte alle suddette operazioni;**
7) derivanti dall'eventuale perdita di accessori (quali ad esempio portabiciclette, bagagliere, ecc.) stabilmente installati sul Veicolo e non indicati sulla carta di circolazione o sul Documento Unico di Circolazione, **purché gli stessi siano regolarmente omologati e montati nel rispetto delle schede tecniche e delle case costruttrici del Veicolo e dell'accessorio;**
8) derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio del Veicolo.

Sono inoltre compresi:
9) i danni provocati alle parti interne del Veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di Circolazione fino al posto di soccorso medico, **fino alla concorrenza di Euro 500,00 per evento;**
10) la Responsabilità Civile dell'istruttore nel caso di Veicoli adibiti a scuola guida; sono considerati Terzi l'esaminatore, l'allievo Conducente anche quando è alla guida, **tranne che durante l'effettuazione dell'esame e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo Conducente;**

Le estensioni di garanzia sopra indicate sono prestate in base agli stessi Massimali di responsabilità civile indicati sulla Scheda di Polizza, i quali sono destinati, anzitutto, ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'Assicurazione obbligatoria R.C. Auto e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i Rischi non compresi nell'Assicurazione obbligatoria R.C. Auto.

3.2 – Soggetti esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione, ai sensi dell'articolo 129 della Legge, non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal Conducente responsabile del Sinistro del Veicolo assicurato; in questo caso, inoltre, l'Assicurazione non copre i danni alle cose, subiti dai seguenti soggetti:
1) il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario in caso di contratti di Leasing;
2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi del Conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provveda al loro mantenimento;
3) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).

3.3 – Esclusioni e Rivalsa (Quello che non assicuriamo)

La Società eserciterà diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali.
Salvo quanto previsto dalle Garanzie facoltative di cui agli artt. "3.10.1. RVB – Rinuncia / limitazione al diritto di Rivalsa – Garanzia base" e "3.10.2. RVE – Rinuncia / limitazione al diritto di Rivalsa – Garanzia estesa" se richiamate nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione non è operante e la Società eserciterà il diritto di Rivalsa:
a) se il Conducente non è abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente perché la patente non è mai stata conseguita o è stata ritirata o è scaduta. Nel caso di patente scaduta o in attesa di rilascio della stessa (avendo superato l'esame teorico e pratico) la Società rinuncia al diritto di Rivalsa se la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del Sinistro o dell'eventuale guarigione clinica. Inoltre, la Società rinuncia alla Rivalsa anche quando il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso o di un caso fortuito o forza maggiore;
b) se la Circolazione non è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione. La Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa:
   - per i veicoli destinati al trasporto di cose, nel caso di danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso del veicolo o al trasporto delle cose sullo stesso, sempre che il trasporto sia avvenuto nel rispetto della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione;

- per i veicoli ad uso abitazione, nel caso il peso complessivo del mezzo assicurato risulti superiore a quanto indicato sulla carta di circolazione o sul Documento Unico di Circolazione;

c) nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione, in via definitiva, ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del "Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni tempo per tempo vigenti;
d) per i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine operatrici e macchine agricole su cingoli o ruote non gommate;
e) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
f) nel caso di Veicolo con targa in prova, se la Circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
g) nel caso di Veicolo a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;
h) nel caso di Veicolo che, al momento del Sinistro:
   - non sia stato sottoposto alla revisione obbligatoria prevista dalle disposizioni vigenti;
   - risulta essere stato dichiarato non idoneo alla Circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore;
i) nel caso di Veicolo che, al momento del Sinistro, risulti essere stato modificato volontariamente, relativamente alla potenza del motore e/o alla velocità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mappatura centraline, aumento della cilindrata, ecc.), modificandone i livelli di sicurezza senza che le modifiche siano state regolarmente omologate;
l) per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad allenamenti e prove libere ovunque essi avvengano salvo il caso in cui il Contraente della polizza sia l'organizzatore dell'evento; sono comunque esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e i danni ai veicoli da essi adoperati;
m) se il conducente, in caso di sinistro, si allontana dal luogo del sinistro omettendo di prestare soccorso a chi rimane infortunato, limitatamente ai danni cagionati da tale condotta omissiva e in caso di accertamento giudiziale dei reati di cui all'art. 189 co. 6 e 7 del Codice della Strada.

3.4 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati che siano membri dell'Unione Europea ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo al momento del Sinistro, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia ed Erzegovina, del Montenegro, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera e della Serbia. L'Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde **le cui sigle internazionali non risultino barrate sulla Carta Verde stessa**.

3.5 – Carta Verde (Certificato Internazionale di Assicurazione)

La Società rilascia il certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde), su semplice richiesta dell'Assicurato, senza sovrappremio. **L'Assicurazione non vale per gli Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, siano barrate.** La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive. **Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa (art. 2.6) o interrotta (art. 2.7) nel corso del periodo di Assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è tenuto a distruggere la Carta Verde stessa in ogni sua forma cartacea e/o digitale. Resta fermo quanto disposto al precedente art. "3.3 – Esclusioni e Rivalsa (Quello che non assicuriamo)".**

3.6 – Periodi di Osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive delle classi di merito (HDI e C.U.) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **primo periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'Assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

3.7 – Sostituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde

La Società rilascia, su richiesta del Contraente, un duplicato del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde nel caso in cui essi siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti. **In caso di deterioramento il Contraente è tenuto a distruggere il Certificato di Assicurazione.**
Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione il Contraente deve fornire alla Società la denuncia del fatto alla competente autorità, oppure una dichiarazione (autocertificazione) circa l'evento accaduto.

3.8 – Attestazione sullo Stato del Rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale della Polizza la Società mette a disposizione, almeno trenta giorni prima della scadenza della Polizza, l'Attestazione sullo Stato del Rischio. L'Attestazione sullo Stato del Rischio contiene le informazioni previste dalle normative vigenti.
La Società inoltre mette a disposizione:

- l'Attestazione sullo Stato del Rischio relativa all'annualità in corso – se il Periodo di Osservazione risulta concluso – in caso di cessazione del rischio per Furto del Veicolo, vendita, consegna in conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all'estero, cessazione definitiva della Circolazione.
- un duplicato dell'Attestazione sullo Stato del Rischio relativo agli ultimi cinque anni di Polizza – anche in corso di Polizza – entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, **purché siano stati conclusi i rispettivi Periodi di Osservazione.**

La Società non rilascia l'Attestazione sullo Stato del Rischio nel caso di:

- interruzione temporanea della copertura assicurativa (art. 2.7) nel corso della Polizza, senza che sia avvenuta la riattivazione della stessa;
- Polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno (temporanee);
- Polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- Polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno), alla scadenza del rateo;
- Polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, se non ancora concluso il Periodo di Osservazione;
- Cessione della Polizza per Alienazione del Veicolo assicurato.

3.9 – Formule tariffarie

La garanzia di R.C. Auto è prestata per la formula tariffaria indicata sulla Scheda di Polizza secondo le condizioni di seguito descritte.

3.9.1. Formula tariffaria Bonus/Malus Autocarri, Motocarri, Veicoli uso abitazione

La garanzia di R.C. Auto è prestata nella forma "Bonus/Malus" che prevede diminuzioni ("Bonus") od aumenti ("Malus") della classe di merito rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri pagati nei "periodi di osservazione della sinistrosità" e che si articola in 25 classi di merito HDI di appartenenza, corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella seguente tabella.

Classi di merito	1G	1F	1E	1D	1C	1B	1A	1	2
Coefficienti di determinazione del premio	0,34	0,36	0,38	0,40	0,43	0,44	0,47	0,50	0,53
Classi di merito	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Coefficienti di determinazione del premio	0,56	0,59	0,63	0,68	0,73	0,76	0,80	0,84	0,89
Classi di merito	12	13	14	15	16	17	18	==	==
Coefficienti di determinazione del premio	0,94	1,00	1,15	1,70	2,00	2,40	2,70	==	==

Inoltre, è prevista, al fine di favorire la confrontabilità dei rischi tra le diverse imprese, un'articolazione in base alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) che si suddivide in 18 classi di merito e che non ha influenza sul premio.

1 – Stipulazione del Polizza: assegnazione della classe di merito C.U. e dello I.U.R.

Per la stipulazione della Polizza il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il certificato di proprietà o il Documento Unico di Circolazione del veicolo da assicurare. In mancanza di tali documenti la Polizza è assegnata alla classe di merito C.U. 18.

a) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale:** la Polizza è assegnata allo stesso I.U.R. ed alla stessa classe di merito C.U. di assegnazione risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore.

b) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale che non ha circolato dalla data di scadenza del precedente contratto:** la Polizza è assegnata alla stessa classe di merito C.U. ed allo stesso I.U.R. risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore **a condizione che il precedente contratto non sia scaduto da più di cinque anni e il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che il veicolo non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto**. Se la precedente annualità è scaduta da più di 5 anni la Polizza, in presenza della dichiarazione di mancata circolazione, è assegnato alla classe di merito C.U. 14.

c) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale, pagamento del premio frazionato e con garanzia giunta a scadenza in stato di interruzione temporanea della copertura/risolta di diritto prima della scadenza naturale per il mancato pagamento di una o più rate infrannuali**: la Polizza è assegnata alla stessa Classe di Merito C.U. ed allo stesso I.U.R. risultanti dall'ultima Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore **a condizione che il precedente contratto non sia scaduto da più di cinque anni e il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che il Veicolo non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla data di interruzione della copertura fino alla data di scadenza/Risoluzione del precedente contratto.** Se la precedente annualità è scaduta da più di 5 anni la Polizza, in presenza della dichiarazione di mancata Circolazione, è assegnata alla Classe di Merito C.U. 14. In mancanza della dichiarazione di mancata Circolazione, la Polizza è assegnata alla Classe di Merito C.U. 18.

d) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale, venduto, rubato, demolito, esportato definitivamente all'estero o che ha cessato la circolazione:** la Polizza è assegnata alla stessa classe di merito C.U. ed allo stesso I.U.R. risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore per il precedente veicolo **a condizione che il precedente contratto non sia scaduto da più di cinque anni** e il Contraente dichiari, **ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile,** che il veicolo alienato non ha circolato e non è stato assicurato **nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto e che l'attestazione sullo stato del rischio non sia già stata utilizzata per l'assicurazione di altro veicolo in sostituzione del precedente.** Se la precedente annualità è scaduta da più di 5 anni la Polizza, in presenza della dichiarazione di mancata circolazione, è assegnato alla classe di merito C.U. 14. Quanto sopra indicato è applicabile anche se:
   - il veicolo alienato era oggetto di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine e, in quest'ultimo caso, se l'**utilizzatore del veicolo era registrato quale intestatario temporaneo del veicolo,** secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia, **da almeno dodici mesi**;
   - il nuovo veicolo da assicurare è oggetto di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine e, in quest'ultimo caso, se **l'utilizzatore del veicolo è registrato quale intestatario temporaneo del veicolo, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.**

   Se il precedente contratto non aveva maturato un attestato di rischio, alla Polizza si applica la classe di merito C.U. in corso al momento dell'Alienazione.

e) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto temporaneo**: la Polizza è assegnata alla stessa classe di merito C.U. riportata nel contratto temporaneo, che il Contraente è tenuto ad esibire in copia (**fatto salvo il diritto della Società di richiedere la documentazione in originale per particolari esigenze istruttorie**), a condizione che **il precedente contratto temporaneo non sia scaduto da più di cinque anni.** Se il veicolo non ha circolato dopo la scadenza del contratto temporaneo, il Contraente deve dichiarare, **ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto**. Se il precedente contratto temporaneo è scaduto da più di 5 anni, in presenza della dichiarazione di mancata circolazione, la Polizza è assegnata alla classe di merito C.U. 14.

f) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con contratto annullato prima della scadenza annuale**: se la risoluzione del contratto prima della scadenza annuale è avvenuta consensualmente o, per i contratti conclusi a distanza, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso, la Polizza è assegnata alla classe di merito C.U. ed allo I.U.R. determinati in base alla dichiarazione, rilasciata dal precedente assicuratore, di avvenuta risoluzione anticipata del rapporto. Il Contraente deve inoltre esibire il precedente contratto.

g) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa la cui polizza sia stata ceduta all'acquirente**: la Polizza è assegnata alla classe di merito C.U. 14, salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 4bis della Legge (c.d. legge Bersani), se tale norma era applicabile al momento dell'acquisto del veicolo per il quale è stato ceduto il contratto di assicurazione. Il Contraente deve esibire l'appendice di cessione del contratto (o altro documento equivalente) in mancanza della quale la Polizza è assegnata alla classe C.U. 18.

h) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa all'estero**: si determina la classe di merito C.U. secondo le regole riportate nella "Tabella delle regole evolutive C.U.", di cui al successivo paragrafo "3 – Scadenza e rinnovo della Polizza: regole evolutive della classe di merito",

considerando la classe di merito C.U. 14 quale classe di ingresso, sulla base di una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero attestante la durata del periodo di assicurazione e gli eventuali sinistri verificatisi in detto periodo. Alla Polizza è assegnato un nuovo I.U.R.
Se il proprietario del veicolo ha un attestato di rischio italiano ancora in corso di validità (scaduto da non più di cinque anni), si considera, quale classe di merito C.U. di ingresso, quella riportata nell'attestato di rischio italiano e si assegna al rischio lo stesso I.U.R. dell'attestato italiano.
Se il veicolo non ha circolato successivamente alla scadenza del precedente contratto, si applica quanto indicato alla precedente lettera b).

i) **Veicolo assicurato precedentemente con altra impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o posta in liquidazione coatta amministrativa**: la Polizza, in mancanza dell'attestato di rischio nella banca dati, è assegnata alla classe di merito C.U. ed allo I.U.R. risultanti da una dichiarazione sostitutiva di attestato di rischio rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del Contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si procede come previsto dalla successiva lettera m).

l) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa oggetto di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine ed acquisito in proprietà dall'utilizzatore**: la Polizza è assegnata alla classe di merito C.U. ed allo I.U.R. risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore per lo stesso veicolo, ove acquisito in proprietà ovvero per altro veicolo di proprietà dell'utilizzatore purché quest'ultimo sia registrato quale intestatario temporaneo del veicolo da almeno dodici mesi, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

m) **Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con Attestazione sullo Stato del Rischio non presente nella Banca Dati degli Attestati di Rischio**: nel caso l'ultima Attestazione sullo Stato del Rischio non risulti presente nella Banca Dati degli Attestati di Rischio, la Società acquisisce telematicamente l'ultima Attestazione sullo Stato del Rischio disponibile e **richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa – compresi gli eventuali Sinistri – e procede ad una corretta assegnazione della Classe di Merito C.U.** In caso di Sinistri avvenuti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Società non riesca ad acquisire tempestivamente l'informazione, la Polizza viene emessa sulla base della classe di merito risultante dall'ultima Attestazione sullo Stato del Rischio presente nella Banca dati. In caso di completa assenza di un'Attestazione sullo Stato del Rischio utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'Attestazione sullo Stato del Rischio , **la Società richiede al Contraente la dichiarazione per l'intero quinquennio precedente; in questo caso la Società può acquisire, ai soli fini probatori e di verifica, eventuali Attestazioni dello stato del Rischio cartacei e/o precedenti contratti di Assicurazione a supporto della citata dichiarazione.** In assenza di documentazione probatoria la Polizza è assegnata alla Classe di Merito C.U. 18. Una volta assunta la Polizza la Società verifica la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione della Polizza.

n) **Veicolo assicurato per la prima volta dopo l'immatricolazione o la voltura al P.R.A.**: in caso di acquisto di veicolo nuovo o usato la Polizza è assegnata alla classe di merito C.U. 14 ed al rischio è attribuito un nuovo I.U.R.

o) **Acquisto di un ulteriore Veicolo anche di diversa tipologia (ai sensi dell'art. 134, comma 4 bis della Legge)**: nel caso il Proprietario di un Veicolo già assicurato con Polizza regolarmente in corso, acquista un ulteriore Veicolo (regolarmente iscritto al P.R.A.) anche di diversa tipologia, la nuova Polizza è assegnata alla medesima Classe di Merito C.U. maturata sul Veicolo già assicurato e risultante dall'ultima Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita. Alla Polizza si assegna un nuovo I.U.R. Questo diritto sussiste solo se i due Veicoli sono di proprietà della medesima persona fisica o di un componente del suo nucleo familiare **purché stabilmente convivente.**
Questa norma si applica solo in caso di nuova Polizza.

p) **Rinnovo di un contratto già stipulato con altra impresa (ai sensi dell'art. 134, comma 4 bis della Legge)**: nel caso di stipulazione di una Polizza relativa ad un veicolo già assicurato con altra impresa, purché in assenza di sinistri con Responsabilità Principale o paritaria negli ultimi cinque anni, il Proprietario del Veicolo (persona fisica) da assicurare può usufruire della Classe di Merito C.U. maturata per altro Veicolo, anche di diversa tipologia, di Sua proprietà o di un componente del Suo nucleo familiare **purché stabilmente convivente**. La Polizza è assegnata allo stesso I.U.R. e mantiene la stessa sinistrosità pregressa risultanti dall'Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore.

2 – Stipulazione della Polizza: assegnazione della classe di merito HDI

La tabella sottostante riporta le regole di corrispondenza tra la classe di merito C.U. e la classe di merito HDI.
La classe di merito HDI viene attribuita in base alla classe di merito C.U. ed al numero dei sinistri riportati sulla sinistrosità pregressa (compreso l'anno corrente) dell'attestato di rischio rilasciato dal precedente assicuratore.

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LE CLASSI DI MERITO C.U. E HDI				
CLASSE DI MERITO C.U.	CLASSE DI MERITO HDI			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
1	1	2	4	7
2	2	3	5	8
3	3	4	6	9
4	4	5	7	10
5	5	6	8	11
6	6	7	9	12
7	7	8	10	13
8	8	9	11	14
9	9	10	12	15
10	10	11	13	16
11	11	12	14	17
12	12	13	15	18
13	13	14	16	18
14	14	15	17	18
15	15	16	18	18
16	16	17	18	18
17	17	18	18	18
18	18	18	18	18

Se la polizza è stipulata ai sensi dell'art. 134, comma 4 bis della Legge (c.d. Legge Bersani) e nel caso l'attestato di rischio utilizzato per l'assunzione della polizza sia stato emesso dalla Società, si attribuisce alla Polizza la classe di merito HDI maturata indicata sull'attestato.

3 – Scadenza e rinnovo della Polizza: regole evolutive della classe di merito

In occasione di ogni scadenza annuale la Polizza è assegnata alle Classi di merito HDI e C.U. riportate nelle tabelle delle regole evolutive sotto riportate.
L'eventuale penalizzazione (aumento della classe di merito), avverrà in base ai Sinistri pagati, anche parzialmente, nel Periodo di Osservazione o nel corso di Periodi di Osservazione precedenti, **anche se il Sinistro è stato pagato da altra impresa e non è stato a suo tempo registrato sull'Attestazione sullo Stato del Rischio emessa da tale impresa.**
Per lo scatto di Malus sono presi in considerazione i Sinistri per i quali sia stata accertata la Responsabilità Principale dell'Assicurato.
I Sinistri pagati con Responsabilità Paritaria dell'Assicurato inferiore o uguale al 50% non comporteranno la penalizzazione, tuttavia verranno annotati nell'Attestazione sullo Stato del Rischio con l'indicazione della percentuale di responsabilità. Nel caso ci fossero ulteriori Sinistri con Responsabilità Paritaria verranno sommate le diverse percentuali e, raggiunta la soglia del 51% nell'arco dell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, si procederà all'applicazione del Malus. Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive due o più Sinistri, pagati con Responsabilità Paritaria, che abbiano dato luogo ad una percentuale di responsabilità pari ad almeno il 51%, si considerano un solo Sinistro.
In assenza di Sinistri o di pagamenti per Sinistri con Responsabilità Minoritaria la Polizza è considerata immune da Sinistri.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE HDI
Classe di collocazione in base ai sinistri osservati

Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1G	1G	1E	1C	2	5
1F	1G	1D	1B	3	6
1E	1F	1C	1A	4	7
1D	1E	1B	1	5	8
1C	1D	1A	2	6	9
1B	1C	1	3	7	10
1A	1B	2	4	8	11
1	1A	3	5	9	12
2	1	4	6	10	13
3	2	5	7	11	14
4	3	6	8	12	15
5	4	7	9	13	16
6	5	8	10	14	17
7	6	9	11	15	18
8	7	10	12	16	18
9	8	11	13	17	18
10	9	12	14	18	18
11	10	13	15	18	18
12	11	14	16	18	18
13	12	15	17	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE C.U.
Classe di collocazione in base ai sinistri osservati

Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Al rinnovo della Polizza per il Veicolo assicurato, purché in assenza di sinistri con Responsabilità Principale o paritaria negli ultimi cinque anni, è possibile usufruire della Classe di Merito C.U. maturata (e della corrispondente Classe di Merito HDI) per altro Veicolo, anche di diversa tipologia, dello stesso Proprietario (persona fisica) o di proprietà o di un componente del Suo nucleo familiare, **purché stabilmente convivente** (ai sensi dell'art. 134, comma 4 bis della Legge). La Polizza mantiene lo stesso I.U.R. e la stessa sinistrosità pregressa risultanti dall'Attestazione sullo Stato del Rischio .

4 – Facoltà di rimborso dei Sinistri pagati

Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il Sinistro e indipendentemente dall'eventuale rinnovo, il Contraente ha facoltà di evitare l'evoluzione in Malus rimborsando gli importi pagati per tutti o per parte dei Sinistri che hanno dato luogo a tale evoluzione, **sempre che siano stati pagati a titolo definitivo. Per i Sinistri pagati in regime di Risarcimento Diretto, ai sensi degli artt. 149 e 150 della Legge, la richiesta di informazioni e, successivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi**

Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 Roma, tel. 06.85.796.530, fax 06.85.796.546/547, e-mail: rimborsistanza@consap.it, sito internet www.consap.it. Per i Sinistri pagati nell'ambito della procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 148 della Legge, per conoscere l'importo del Sinistro ci si dovrà rivolgere direttamente alla Società. In seguito al rimborso la Società provvede all'assegnazione della Polizza alla nuova classe di merito e mette a disposizione una nuova Attestazione sullo Stato del Rischio.

5 – Sostituzione del Veicolo assicurato con la Società

a) Sostituzione del Veicolo con altro appartenente allo stesso Settore Tariffario: in questo caso, effettuando la sostituzione della Polizza, è tenuta ferma la scadenza annuale, non si interrompe il Periodo di Osservazione in corso e sono mantenute le Classi di merito HDI e C.U.

b) Sostituzione del Veicolo con altro appartenete a Settore Tariffario diverso: in questo caso si procede all'annullamento della Polizza in corso con restituzione del Premio pagato e non goduto e sul Veicolo da assicurare si stipula una nuova Polizza. **Il rischio non mantiene la classe di merito C.U. maturata e verrà assegnato un nuovo I.U.R.**

Resta fermo quanto previsto dall'art. "2.4 – Cessazione dell'Assicurazione per trasferimento di proprietà, conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione della Circolazione del Veicolo assicurato", lettera a).

6 – Regole particolari di mantenimento ed assegnazione della Classe di Merito C.U. e dello I.U.R.

a) **Mutamento della titolarità del Veicolo da una pluralità di Proprietari ad uno o più di essi**: in caso di mutamento della titolarità di un Veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di Proprietari ad uno soltanto di essi o a più di essi, a questo/i ultimo/i sono attribuite lo I.U.R., la classe di C.U. e la sinistrosità pregressa maturate su tale Veicolo, anche quando lo stesso Veicolo venga sostituito da altro Veicolo. Lo I.U.R., la Classe di Merito C.U. e la sinistrosità pregressa verranno infine assegnati al primo dei comproprietari che diventa Proprietario unico del Veicolo. Se nessuno degli ex comproprietari diviene Proprietario del Veicolo, la Classe di Merito C.U. è attribuita, in caso di acquisto di nuovo Veicolo, a tutti gli ex comproprietari mentre lo I.U.R. e la sinistrosità pregressa vengono assegnati al primo degli ex comproprietari che acquista ed assicura un nuovo Veicolo.
   Gli altri soggetti ex comproprietari del Veicolo possono conservare la Classe di Merito C.U. maturata, con esclusione della sinistrosità pregressa e dello I.U.R., sul Veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su altro Veicolo di proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o stipula di una nuova Polizza.

b) **Trasferimento di proprietà del Veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto**: In questo caso all'acquirente sono attribuite lo I.U.R., la Classe di Merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate sul Veicolo alienato. **In questo caso l'acquirente deve fornire alla Società una dichiarazione (autocertificazione) circa il suo legame con il venditore**.
   Il cedente può conservare la sola Classe di Merito C.U. maturata sul Veicolo alienato, con esclusione quindi della sinistrosità pregressa e dello I.U.R., per altro Veicolo di proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di una nuova Polizza.

c) **Veicolo consegnato in conto vendita od oggetto di Furto e successivamente rientrato in possesso del Proprietario**: nel caso di Veicolo consegnato in conto vendita che risulti invenduto e rientri in possesso del Proprietario oppure nel caso di Veicolo oggetto di Furto e successivamente ritrovato, qualora lo I.U.R., la Classe di Merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate sul Veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di Furto siano già state trasferite su altro Veicolo del Proprietario, alla nuova Polizza, per il Veicolo rientrato nella disponibilità del Proprietario, è attribuita la Classe di Merito C.U. precedente alla perdita di possesso e viene assegnato un nuovo I.U.R.

d) **Veicolo intestato a portatore di handicap**: nel caso di Veicolo intestato a portatore di handicap, coloro che hanno abitualmente condotto il Veicolo, purché registrati come utilizzatori temporanei di detto Veicolo ai sensi dell'art. 247 bis, comma 2 del D.P.R. 495/2012 da almeno 12 mesi, possono utilizzare la Classe di Merito C.U. maturata sul Veicolo, con esclusione della sinistrosità pregressa e dello I.U.R., per i nuovi Veicoli acquistati.

e) **Trasferimento di proprietà del Veicolo a seguito di successione mortis causa**: in caso di trasferimento della proprietà del Veicolo a seguito di eredità, lo I.U.R. la Classe di Merito C.U. maturata e la sinistrosità pregressa di detto Veicolo sono attribuite a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, **che abbiano acquisito la proprietà del Veicolo stesso a titolo ereditario**. **In questo caso deve essere fornita alla Società una dichiarazione (autocertificazione) circa lo stato di convivenza con il de cuius**.
   Nel caso l'erede o un suo familiare convivente sia già Proprietario di altro Veicolo assicurato, il Veicolo acquisito in eredità può usufruire della stessa Classe di Merito C.U. del Veicolo già di **proprietà con esclusione della sinistrosità pregressa e dello I.U.R. che rimangono quelli del Veicolo ereditato. In questo caso la Società, a richiesta del Contraente, assegna a tale Veicolo la Classe di Merito C.U. del Veicolo già di proprietà.**

f) **Trasferimento di proprietà del Veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa**: in caso di trasferimento di proprietà dalla ditta individuale alla persona fisica o dalla società di persone al socio illimitatamente responsabile – e viceversa – l'acquirente ha diritto a mantenere lo I.U.R., la Classe di Merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate sul Veicolo acquisito in proprietà.

g) **Trasferimento di proprietà del Veicolo a seguito di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo di azienda, riorganizzazione di associazioni e fondazioni**: in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo di azienda, riorganizzazione posta in essere da associazioni o fondazioni di cui agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, che comporti anche il trasferimento di proprietà del Veicolo, la persona giuridica che ne acquisisce la proprietà può mantenere per detto Veicolo lo I.U.R., la Classe di Merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate.

h) **Mutamento della classificazione del Veicolo**: in caso di mutamento della classificazione del Veicolo (di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 Codice della Strada), il Veicolo mantiene lo I.U.R., la Classe di Merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate.

3.9.2. Formula tariffaria fissa con franchigia

La garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione è stipulata nella forma con "franchigia", che prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, nell'ammontare precisato nella Scheda di Polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia, fino alla concorrenza del:

- 100% dell'importo della franchigia indicato nella Scheda di Polizza, in caso di Sinistri pagati per i quali sia stata accertata la Responsabilità Principale dell'Assicurato;
- 50% dell'importo della franchigia indicato nella Scheda di Polizza, in caso di Sinistri pagati per i quali sia stata accertata la Responsabilità Paritaria dell'Assicurato.

La Società conserva il diritto alla gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze previsto dall'art. "8.2.3. Gestione delle vertenze" anche nel caso in cui l'importo del sinistro rientri nei limiti della franchigia.
É fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

Inoltre, al fine di favorire la confrontabilità dei rischi tra le diverse imprese, è prevista l'assegnazione alla polizza della Classe di Merito di Conversione Universale (C.U.), che si suddivide in 18 classi di merito e che non ha influenza sul premio.
Per gli aspetti relativi alla Classe di merito C.U. si veda l'art. "3.9.1. Formula tariffaria Bonus/Malus Autocarri, Motocarri, Veicoli uso abitazione", ai paragrafi:

- "1 – Stipulazione del Polizza: assegnazione della classe di merito C.U. e dello I.U.R." e "6 – Regole particolari di mantenimento ed assegnazione della Classe di Merito C.U. e dello I.U.R." per le regole riguardanti l'assegnazione ed il mantenimento della Classe di Merito C.U. e dello I.U.R., nonché la relativa documentazione probatoria da esibire;
- "3 – Scadenza e rinnovo della polizza: regole evolutive della classe di merito" per le regole attinenti, in quanto compatibili, all'evoluzione della Classe di merito C.U. alla scadenza contrattuale;
- "5 – Sostituzione del Veicolo assicurato con la Società" per gli aspetti della classe di merito C.U. legati alla sostituzione del Veicolo assicurato, in quanto compatibili.

3.9.3. Formula tariffaria fissa

La garanzia di R.C. Auto è prestata nella forma "Fissa". Questa formula tariffaria non prevede riduzioni o maggiorazioni di premio conseguenti al verificarsi di sinistri.

Inoltre, al fine di favorire la confrontabilità dei rischi tra le diverse imprese, è prevista l'assegnazione alla polizza della Classe di Merito di Conversione Universale (C.U.), che si suddivide in 18 classi di merito e che non ha influenza sul premio.
Per gli aspetti relativi alla Classe di merito C.U. si veda l'art. "3.9.1. Formula tariffaria Bonus/Malus Autocarri, Motocarri, Veicoli uso abitazione", ai paragrafi:

- "1 – Stipulazione del Polizza: assegnazione della classe di merito C.U. e dello I.U.R." e "6 – Regole particolari di mantenimento ed assegnazione della Classe di Merito C.U. e dello I.U.R." per le regole riguardanti l'assegnazione ed il mantenimento della Classe di Merito C.U. e dello I.U.R., nonché la relativa documentazione probatoria da esibire;
- "3 – Scadenza e rinnovo della polizza: regole evolutive della classe di merito" per le regole attinenti, in quanto compatibili, all'evoluzione della Classe di merito C.U. alla scadenza contrattuale;
- "5 – Sostituzione del Veicolo assicurato con la Società" per gli aspetti della classe di merito C.U. legati alla sostituzione del Veicolo assicurato, in quanto compatibili.

3.10 –Garanzie Facoltative

(valide e operanti solo se richiamate nella Scheda di Polizza)

3.10.1. RVB – Rinuncia / limitazione al diritto di Rivalsa – Garanzia base

Le seguenti esclusioni o limitazioni della rivalsa operano per la garanzia di Responsabilità Civile per la Circolazione ed a parziale deroga dell'art. "3.3 – Esclusioni e Rivalsa (Quello che non assicuriamo)".

1) **Persona non abilitata alla guida**
   La Società, nel caso in cui il Veicolo assicurato sia guidato, al momento del sinistro, da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, limiterà l'applicazione della Rivalsa **fino alla concorrenza dell'importo di Euro 3.000,00.**
2) **Danni subiti da terzi trasportati**
   La Società nel caso di danni subiti dai Terzi trasportati a bordo del Veicolo assicurato, qualora **il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione,** limiterà l'applicazione della Rivalsa **fino alla concorrenza dell'importo di Euro 3.000,00.**
3) **Guida in stato di ebbrezza**
   La Società, nel caso in cui il Veicolo assicurato sia guidato, al momento del sinistro, da persona in stato di Ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'art. 186 o 186-bis del "Codice della Strada" e successive modificazioni, limiterà l'applicazione della Rivalsa **fino alla concorrenza dell'importo di Euro 1.000,00.**
4) **Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti**
   La Società, nel caso in cui il Veicolo assicurato sia guidato, al momento del sinistro, da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'art. 187 del "Codice della Strada" e successive modificazioni, limiterà l'applicazione della Rivalsa **fino alla concorrenza dell'importo di Euro 3.000,00.**
5) **Veicolo con revisione scaduta**
   La Società rinuncia al diritto di Rivalsa, nel caso il Veicolo assicurato al momento del sinistro:
   - risulta non essere stato sottoposto alla revisione obbligatoria prevista dalle disposizioni vigenti;
   - risulta essere stato dichiarato non idoneo alla Circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore;

   purché, successivamente, la revisione venga effettuata entro sei mesi dalla data di scadenza e abbia esito positivo.
   La presente rinuncia al diritto di Rivalsa è comunque operante qualora la mancata revisione sia conseguenza esclusiva e diretta del Sinistro stesso o di un caso fortuito o forza maggiore.
6) **Trasporto effettuato in eccedenza alla massa ammessa**
   La Società, qualora il trasporto venga effettuato in eccedenza alla massa ammessa come risultante dalla carta di circolazione o dal Documento Unico di Circolazione, limiterà l'applicazione della Rivalsa **fino alla concorrenza dell'importo di Euro 3.000,00.**

Le deroghe riportate nella presente garanzia facoltativa non sono operanti, e quindi la Società eserciterà il diritto di Rivalsa nei confronti di chi di ragione, qualora risulti che il Veicolo sia stato affidato consapevolmente, da chi ne ha la disponibilità, ad un Conducente nelle condizioni di cui ai sopra riportati punti 1), 3) e 4).

3.10.2. RVE – Rinuncia / limitazione al diritto di Rivalsa – Garanzia estesa

Le seguenti esclusioni o limitazioni della rivalsa operano per la garanzia di Responsabilità Civile per la Circolazione ed a parziale deroga dell'art. "3.3 – Esclusioni e Rivalsa (Quello che non assicuriamo)".

1) **Persona non abilitata alla guida**
   La Società rinuncia al diritto di Rivalsa, nel caso in cui il Veicolo assicurato sia guidato, al momento del sinistro, da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

2) **Danni subiti da terzi trasportati**
La Società rinuncia al diritto di Rivalsa nel caso di danni subiti dai Terzi trasportati a bordo del Veicolo assicurato, qualora **il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione.**

3) **Guida in stato di ebbrezza**
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nel caso in cui il Veicolo assicurato sia guidato, al momento del sinistro, da persona in stato di Ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'art. 186 o 186-bis del "Codice della Strada" e successive modificazioni.

4) **Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti**
La Società rinuncia al diritto di Rivalsa nel caso in cui il Veicolo assicurato sia guidato, al momento del sinistro, da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'art. 187 del "Codice della Strada" e successive modificazioni.

5) **Veicolo con revisione scaduta**
La Società rinuncia al diritto di Rivalsa, nel caso il Veicolo assicurato al momento del sinistro:
- risulta non essere stato sottoposto alla revisione obbligatoria prevista dalle disposizioni vigenti;
- risulta essere stato dichiarato non idoneo alla Circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore;

purché, successivamente, la revisione venga effettuata entro sei mesi dalla data di scadenza e abbia esito positivo.
La presente rinuncia al diritto di Rivalsa è comunque operante qualora la mancata revisione sia conseguenza esclusiva e diretta del Sinistro stesso o di un caso fortuito o forza maggiore.

6) **Trasporto effettuato in eccedenza alla massa ammessa**
La Società rinuncia al diritto di Rivalsa qualora il trasporto venga effettuato in eccedenza alla massa ammessa come risultante dalla carta di circolazione o dal Documento Unico di Circolazione.

Le deroghe riportate nella presente garanzia facoltativa non sono operanti, e quindi la Società eserciterà il diritto di Rivalsa nei confronti di chi di ragione, qualora risulti che il Veicolo sia stato affidato consapevolmente, da chi ne ha la disponibilità, ad un Conducente nelle condizioni di cui ai sopra riportati punti 1), 3), e 4).

3.10.3. N – Veicoli adibiti a trasporto di merci pericolose
L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo è adibito al trasporto, anche occasionale, di merci pericolose (liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici quali metano, butano, propano e simili), **escluso il trasporto di gas tossici, materie esplosive e di sostanze radioattive**.

3.10.4. O – Veicoli adibiti a trasporto di gas tossici o di materie esplosive
L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo è adibito al trasporto, anche occasionale, di gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.), o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.), **escluso il trasporto di sostanze radioattive**.

3.10.5. TM – Trasporto marmo in blocchi
Il Contraente dichiara che il veicolo descritto in polizza è adibito **esclusivamente** al trasporto di marmo in blocchi.

3.10.6. VS – Veicoli di interesse storico
1) La Società prende atto della dichiarazione del Contraente che il Veicolo d'epoca o di interesse storico, così come definito dall'art. 60 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, descritto nella Scheda di Polizza è adibito ad uso proprio / privato ed è iscritto in uno dei seguenti registri:
   - Automotoclub Storico Italiano (ASI);
   - Storico Lancia;
   - Italiano Fiat;
   - Italiano Alfa Romeo;
   - Centro Storico della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione.

   L'Assicurazione è operante sempre che il Veicolo descritto nella Scheda di Polizza:
   - sia iscritto ad uno dei registri sopra indicati;
   - sia condotto, dal Contraente, dall'intestatario al P.R.A. o da altro Conducente specificatamente autorizzato ed espressamente indicato nell'Allegato "SV – Veicoli di interesse storico", nessuno di età inferiore a 21 anni.

2) Ad integrazione di quanto previsto dagli artt. "3.3 – Esclusioni e Rivalsa (Quello che non assicuriamo)" e "4.4 – Esclusioni (Quello che non assicuriamo)", **l'Assicurazione non è operante**:
   - se il Veicolo è utilizzato nell'esercizio dell'attività professionale o comunque per finalità incompatibili con la definizione di Veicolo storico;
   - se la Circolazione avviene senza l'autorizzazione o senza i requisiti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 60 del D.Lgs. 30 aprile 1992 e successive modificazioni.

   La Società, nel caso della garanzia di Responsabilità Civile per la Circolazione dei Veicoli a motore, eserciterà il diritto di Rivalsa, spettantele ai sensi dell'art. 144 della Legge, per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma, nel caso al momento del Sinistro:
   - **alla guida del Veicolo assicurato vi sia un Conducente non espressamente autorizzato ai sensi della presente garanzia;**
   - **il Veicolo assicurato non sia effettivamente iscritto ad uno dei precedenti registri.**

   Per la garanzia Infortuni del Conducente, se prestata, nel caso in cui alla guida del Veicolo vi sia un Conducente non autorizzato ai sensi della presente garanzia, nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società.

3) La Società, fermo quanto previsto al precedente punto 2), rinuncia al diritto di Rivalsa nel caso in cui al momento del Sinistro:
   - il Veicolo sia condotto, per ragioni di servizio, da un addetto preposto alla riparazione del Veicolo stesso;
   - l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di Terzi penalmente rilevante e sia stata fatta denuncia all'Autorità Giudiziaria.

4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE DANNI AL VEICOLO

4.1 – Oggetto dell'Assicurazione (Quello che assicuriamo)

L'Assicurazione è prestata, entro le somme assicurate, i Massimali, gli Scoperti e Minimi e le Franchigie indicati nella Scheda di Polizza o nelle presenti condizioni di Assicurazione, per il Veicolo ivi descritto e per le seguenti garanzie che siano espressamente indicate sulla Scheda di Polizza, **fermo quanto previsto al successivo art. "4.4 – Esclusioni (Quello che non assicuriamo)".**

L'Assicurazione vale anche per gli Accessori di Serie e gli Accessori Non di Serie il valore dei quali deve essere compreso nella somma assicurata, **stabilmente installati sul Veicolo, con esclusione degli Optional,** salvo quanto previsto dall'art. "4.2 – Optional".

4.1.1. Incendio

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto nella Scheda di Polizza in conseguenza di Incendio (combustione con sviluppo di fiamma) anche se dovuto a dolo di Terzi, dell'azione del fulmine, Esplosione o di Scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del Veicolo stesso.

La garanzia, a parziale deroga dell'art. "4.4.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie", lettere d) ed e), vale anche per i danni cagionati da colpa grave:

a) dell'Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contrante o dell'Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato;
b) qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).

La garanzia è prestata entro la somma assicurata e con gli eventuali Scoperti e Minimi indicati nella Scheda di Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo.

4.1.2. Furto e Rapina totale e parziale

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal Furto totale o dalla Rapina del Veicolo descritto nella Scheda di Polizza, o di parte di esso. Sono compresi i danni da Furto e Rapina arrecati al Veicolo nel tentativo di commettere il Furto o la Rapina del Veicolo o parti di esso e quelli subiti dal Veicolo in conseguenza della Circolazione abusiva successiva al Furto o alla Rapina.

La garanzia è prestata entro la somma assicurata e con gli eventuali Scoperti e Minimi indicati nella Scheda di Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo.

Qualora emerga che il Sinistro è avvenuto a seguito di Furto delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del Veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless) con destrezza o all'interno dell'abitazione di chiunque ne detenga legittimamente il possesso, la Società liquiderà il danno con lo **Scoperto indicato all'art. "4.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie".**

L'Assicurazione è estesa ai danni da Effrazione causati al Veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del Furto o della Rapina, consumati o tentati, di cose non assicurate che si trovano all'interno del Veicolo, **fino alla concorrenza dell'importo indicato all'art. 4.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie".**

La Società, inoltre, in caso di Furto o Rapina totale del Veicolo terrà a suo carico, **fino al massimo indicato all'art. "4.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie",** le spese necessarie per la procura irrevocabile a vendere o demolire il Veicolo oggetto di Furto; il rimborso verrà erogato anche in caso di successivo ritrovamento del Veicolo prima della liquidazione dell'Indennizzo.

4.1.3. Eventi socio-politici

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati, subiti dal Veicolo descritto nella Scheda di Polizza in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, Atti Vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio.

La garanzia, a parziale deroga dell'art. "4.4.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie", lettere d) ed e), vale anche per i danni cagionati da colpa grave:

a) dell'Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contrante o dell'Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato;
b) qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).

La garanzia è prestata entro la somma assicurata e con gli eventuali Scoperti e Minimi indicati nella Scheda di Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo.

4.1.4. Eventi naturali

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati, subiti dal Veicolo descritto nella Scheda di Polizza a causa di uragani, tempeste, trombe d'aria, Inondazioni, Alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve.

La garanzia è prestata entro la somma assicurata e con gli eventuali Scoperti e Minimi indicati nella Scheda di Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo.

La garanzia è estesa ai danni che possa subire il veicolo a seguito di grandine, **fino alla concorrenza degli importi e con lo scoperto ed il minimo indicati all'art. "4.7 - Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie" e nella Scheda di Polizza.**

La garanzia, a parziale deroga dell'art. "4.4.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie", lettere d) ed e), vale anche per i danni cagionati da colpa grave:

a) dell'Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contrante o dell'Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato;
b) qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).

4.1.5. Rottura cristalli

La Società indennizza l'Assicurato delle spese sostenute, **a fronte di adeguata documentazione fiscale**, per la riparazione o sostituzione (ove quest'ultima sia ritenuta necessaria dal tecnico riparatore) dei cristalli delimitanti l'abitacolo del Veicolo descritto nella Scheda di Polizza a seguito di rottura o danneggiamento dei medesimi comunque verificatasi. Sono comprese anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
La garanzia opera anche per eventuali spese inerenti la sostituzione e installazione di sensori di pioggia e affini (ADAS), compresa la ricalibratura delle telecamere e/o dei sensori presenti sul vetro, presenti al momento del Sinistro e costituenti Accessori di Serie, Accessori non di Serie e Optional **purché stabilmente installati**.
L'Assicurazione è prestata, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati, **nei limiti della somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza, per Sinistro e per Anno Assicurativo.**
La somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza si intende interamente operante qualora l'Assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto dai partner convenzionati specializzati nella sostituzione e riparazione dei cristalli o dalle officine convenzionate con la Società. In caso contrario, la somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza si intende ridotta, solo in caso di sostituzione dei cristalli, dell'importo indicato all'art. "4.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie".
Per i veicoli uso abitazione (camper) e gli autocarri di peso complessivo superiore a 35 quintali, la riduzione della somma assicurata non viene applicata anche nel caso di riparazione o sostituzione dei cristalli danneggiati presso i concessionari ufficiali o le officine autorizzate dalla casa costruttrice del veicolo.

4.1.6. Kasko totale (Completa)

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto nella Scheda di Polizza in conseguenza di collisione con altro Veicolo, con persone od animali, caduta di oggetti e materiali, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la Circolazione in aree pubbliche o private.
La garanzia è prestata entro la somma assicurata e con gli eventuali Scoperti e Minimi indicati nella Scheda di Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo.
Esclusivamente per i veicoli uso abitazione (camper) e gli autocarri fino a 35 q.li di peso complessivo a pieno carico, nel caso di danno in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato ed assicurato per la R.C. Auto, la Società liquiderà il danno stesso senza l'applicazione dello Scoperto e del Minimo eventualmente indicati sulla Scheda di Polizza.

4.1.7. Collisione con limite di Indennizzo (solo per veicoli uso abitazione)

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto nella Scheda di Polizza in conseguenza di collisione con altro Veicolo a motore identificato, munito di targa propria o ciclomotore, dovuta alla Circolazione.
La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto entro la somma assicurata e con l'eventuale Franchigia indicati nella Scheda di Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo.

4.1.8. Pacchetto A "Garanzie integrative"

La Società, **fino alla concorrenza degli importi e con le Franchigie** indicate all'art. "4.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie", rimborsa l'Assicurato:

a) **Garanzia tasse di proprietà e spese di Immatricolazione** – in caso di Furto non seguito dal ritrovamento del Veicolo garantito nella Scheda di Polizza, di un importo pari:
   - alla quota della tassa di proprietà non usufruita, escluse le imposte straordinarie e tutte le soprattasse comprese quelle per motori diesel e alimentati GPL, **qualora la regione di residenza del Proprietario non ne preveda il rimborso;**
   - alle spese sostenute e documentate per l'Immatricolazione di un nuovo Veicolo.

b) **Perdita delle chiavi** – delle spese documentate sostenute a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del Veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless).
   Sono compresi gli esborsi sostenuti per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo nonché quelli relativi allo sbloccaggio del sistema antifurto e/o all'apertura delle portiere.

c) **Spese di custodia e di parcheggio** – delle spese documentate sostenute per il parcheggio o la custodia del Veicolo disposti dall'Autorità in caso di Furto totale o Rapina.
   La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione della circostanza all'Assicurato.

d) **Spese per l'acquisizione di documenti per la liquidazione del Furto totale –** delle spese sostenute e documentate per acquisire la documentazione richiesta per la liquidazione del Furto e per la stipula della procura a vendere.

e) **Spese di dissequestro –** delle spese legali necessarie al dissequestro del Veicolo assicurato nella Scheda di Polizza, disposto dall'Autorità Giudiziaria a seguito di Incidente stradale.

4.1.9. Pacchetto B "Garanzie complementari Danni"

La Società, **fino alla concorrenza degli importi e con le Franchigie** indicate all'art. "4.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie", indennizza l'Assicurato:

a) **Altri danni da Esplosione e Scoppio** – dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo garantito in Polizza per:
   - Esplosione o Scoppio di cose trasportate o di impianti installati sul Veicolo in relazione all'uso dello stesso, **purché il trasporto o l'installazione siano effettuati in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione**;
   - Esplosione o Scoppio verificatosi all'esterno del Veicolo.

b) **Danni ai bagagli trasportati –** dei danni ai bagagli trasportati di proprietà dell'Assicurato o delle persone trasportate a seguito di uno degli eventi indennizzabili ai sensi dell'art. "4.1.1. Incendio" o ai sensi della precedente garanzia "Altri danni da Esplosione o Scoppio".

c) **Ripristino del box di proprietà –** delle spese relative al ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito ad autorimessa in conseguenza di Incendio o Scoppio provocati dal carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del Veicolo.

d) **Eventi socio-politici con limite di Indennizzo** – dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto nella Scheda di Polizza, in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio, con esclusione degli Atti Vandalici e dolosi e comunque di ogni danno da Incendio.

e) **Eventi naturali con limite di Indennizzo** – dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto nella Scheda di Polizza, a causa di uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, Alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve.

4.1.10. Pacchetto C "Garanzie complementari Circolazione" (solo per veicoli uso abitazione)

La Società, fino alla concorrenza degli importi e con le Franchigie indicate all'art. "4.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie", indennizza l'Assicurato:

a) **Collisione con Veicoli non assicurati** – dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di collisione con altro Veicolo identificato con targa e non coperto da Assicurazione per la Responsabilità Civile derivante da Circolazione. L'Indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile.
b) **Dispositivi di sicurezza** – delle spese sostenute per la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di: air-bag, pretensionamento delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio, **se danneggiati a seguito di un Sinistro da Circolazione o in conseguenza del tentativo di evitarlo**.
c) **Impianto antifurto** – delle spese sostenute per il ripristino dell'impianto antifurto danneggiato **a seguito di Incidente da Circolazione**.

4.1.11. SA – Stima accettata (valida esclusivamente per i Veicoli di interesse storico)

Per le garanzie Incendio (art. 4.1.1. Incendio), Furto e Rapina totale e parziale (art. 4.1.2. Furto e Rapina totale e parziale), Eventi socio-politici e naturali (artt. 4.1.3. Eventi socio-politici e 4.1.4. Eventi naturali), e Kasko totale (art. 4.1.6. Kasko totale (Completa))se prestate, **la somma assicurata, dichiarata dal Contraente e riportata sulla Scheda di Polizza, risulta corrispondente all'attribuzione di valore redatta da un fiduciario della Società o da questa riconosciuto**, quale risulta in specifico Allegato alla Polizza. Alla Polizza non viene applicata la Regola Proporzionale (art. 1907 del Codice Civile). **Qualora il Contraente voglia modificare la somma assicurata oppure cambi Veicolo è necessaria una nuova perizia da produrre a proprie spese.**

4.2 – Optional

L'Assicurazione è estesa, per le garanzie prestate in Polizza, agli Optional **purché stabilmente installati sul Veicolo, a condizione che il loro valore sia compreso nella somma assicurata.** In caso di danno agli Optional la Società determina l'Indennizzo tenendo conto del Degrado e con l'applicazione della Regola Proporzionale, di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite delle somme assicurate della garanzia colpita dal sinistro con i relativi scoperti e minimi.

4.3 – Determinazione della somma assicurata per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi socio-politici e naturali e Kasko Totale

Le garanzie Incendio (art. 4.1.1), Furto e Rapina totale e parziale (art. 4.1.2),Eventi socio-politici (art. 4.1.3), Eventi naturali (art. 4.1.4) e Kasko Totale (art. 4.1.6) **sono prestate a Valore Intero e per i valori dichiarati dal Contraente riportati sulla Scheda di Polizza.**
La somma assicurata è dichiarata dal Contraente e deve corrispondere alla quotazione del veicolo assicurato indicata sulla pubblicazione Eurotax Giallo con riferimento al mese in cui si stipula l'assicurazione. Nel caso la pubblicazione sopra indicata non riporti la quotazione del veicolo, la somma assicurata potrà essere determinata in base alle quotazioni risultanti da indagini di mercato.
Nel caso di veicolo nuovo la somma assicurata deve comprendere, oltre al valore del Veicolo, anche il valore degli Accessori non di serie e degli Optional, **tutti stabilmente installati sullo stesso e risultanti dalla fattura di acquisto o da altro documento equivalente.**
All'eventuale rinnovo annuale della Polizza si applica quanto previsto all'art. "4.6– Adeguamento della somma assicurata per il Veicolo nell'eventualità di proroga / rinnovo annuale della Polizza".
Resta fermo quanto previsto agli artt. "8.3.2. Determinazione dell'ammontare del danno" e "8.3.5. Regola Proporzionale".

4.4 – Esclusioni (Quello che non assicuriamo)

4.4.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie

L'Assicurazione non copre i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni;
b) verificatisi in occasione di Eruzioni Vulcaniche e Terremoti;
c) verificatisi in occasione di Esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
d) cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contrante o dell'Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato, salvo quanto previsto alle garanzie "4.1.1. Incendio", "4.1.3. Eventi socio-politici" e "4.1.4. Eventi naturali", se prestate;
e) qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera d), salvo quanto previsto alle garanzie "4.1.1. Incendio", "4.1.3. Eventi socio-politici" e "4.1.4. Eventi naturali", se prestate;
f) verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad allenamenti e prove libere ovunque essi avvengano;
g) arrecati al Veicolo allo scopo di perpetrare il Furto o la Rapina di qualsiasi oggetto non garantito dalla presente Polizza, salvo quanto previsto alla garanzia "4.1.2. Furto e Rapina totale e parziale";
h) verificatisi all'interno di autodromi e piste destinate a gare e competizioni sportive qualunque ne sia la causa.
i) verificatisi all'interno delle Aree Aeroportuali.

4.4.2. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Incendio (art. 4.1.1)

Oltre a quanto previsto all'art. 4.4.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie, l'Assicurazione non copre i danni causati da:

a) semplici bruciature verificatesi in assenza di Incendio (ad esempio: fenomeno elettrico, danni da calore ecc.);
b) Incendio derivante da collisione con altro Veicolo, con persone od animali;
c) Incendio derivante da caduta di oggetti e materiali, uscita di strada ed in genere da urto contro ostacoli fissi e mobili o contro oggetti di qualsiasi tipo.

4.4.3. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Furto e Rapina (art. 4.1.2)

Oltre a quanto previsto all'art. 4.4.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie, l'Assicurazione non copre i danni:

a) derivanti da Appropriazione Indebita del Veicolo;
b) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, Atti Vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
c) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, Alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe,

slavine e caduta di ghiaccio o neve, Allagamento;

d) derivanti da furto di teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

4.4.4. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Eventi socio-politici (art. 4.1.3)

Oltre a quanto previsto all'art. 4.4.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie,, l'Assicurazione non copre i danni:

a) derivanti da Incendio;
b) qualora sulla parte danneggiata del Veicolo risultino danni preesistenti, da qualunque causa originati;
c) derivanti dalla Circolazione di altri Veicoli che abbiano urtato il Veicolo identificato nella Scheda di Polizza o riconducibili alla garanzia kasko.

4.4.5. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Eventi naturali (art. 4.1.4)

Oltre a quanto previsto all'art. 4.4.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie,, l'Assicurazione non copre i danni:

a) derivanti da Incendio;
b) derivanti da Allagamento;
c) causati da cose trasportate dal vento e da caduta di alberi quando non siano conseguenti agli eventi indicati nella garanzia.

4.4.6. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Rottura cristalli (art. 4.1.5)

Oltre a quanto previsto all'art. 4.4.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie,, l'Assicurazione non copre i danni:

a) derivanti da rigature, segnature, screpolature e simili;
b) causati ad altre parti del Veicolo dalla rottura dei cristalli;
c) conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi;
d) conseguenti a collisione con altri Veicoli e quelli conseguenti a uscita di strada e ribaltamento;
e) agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed ai gruppi ottici.

4.4.7. Esclusioni specifiche relative alle garanzie Kasko e Collisione con limite di indennizzo (artt. 4.1.6, 4.1.7)

Oltre a quanto previsto all'art. 4.4.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie,, l'Assicurazione non copre i danni al Veicolo:

a) se il Conducente non è abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente, intendendosi per tale non solo il mancato conseguimento dell'abilitazione alla guida ma anche i casi in cui la patente ha perso la sua validità o efficacia segnatamente nei casi di sospensione e di revoca per qualunque motivo, salvo il caso di patente idonea ma scaduta (o in attesa di rilascio della stessa, avendo superato l'esame teorico e pratico) e la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del Sinistro o quando il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso o di un Caso fortuito;
b) se il Conducente si trova, in occasione del Sinistro in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero gli sia stata applicata la sanzione, in via definitiva, ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del "Codice della Strada" e successive modificazioni;
c) a seguito di Circolazione abusiva successiva al Furto o Rapina;
d) cagionati da cose o animali trasportati sul Veicolo nonché da operazioni di carico e scarico o di errato stivaggio;
e) subiti a causa di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
f) subiti a causa di Circolazione Fuoristrada intendendosi per tale la Circolazione su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di Veicoli o su terreni accidentati non destinati al normale traffico;
g) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, Atti Vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
h) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, Alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve, Allagamento;
l) subiti dalle ruote – cerchioni, coperture e camere d'aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di Polizza.

4.4.8. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Pacchetto A "Garanzie integrative" (art.4.1.8)

Oltre a quanto previsto all'art. 4.4.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie,, l'Assicurazione non copre i danni:

a) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, Atti Vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
b) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, Alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve, Allagamento.

4.4.9. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Pacchetto B "Garanzie complementari danni" (art. 4.1.9)

Oltre a quanto previsto all'art. 4.4.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie, l'Assicurazione non copre i danni:

a) verificatisi in conseguenza di Atti Vandalici e dolosi in genere;
b) subiti da gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, denaro, titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio.

4.4.10. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Pacchetto C "Garanzie complementari Circolazione" (art.4.1.10)

Oltre a quanto previsto all'art. 4.4.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie, l'Assicurazione non copre i danni:

a) verificatisi in occasione di Sinistri non dovuti alla Circolazione;
b) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, Atti Vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
c) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, Alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve, Allagamento.

4.5 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale in tutti i paesi per i quali sia operante la garanzia di R.C. Auto

Nel caso non sia presente la garanzia di R.C. Auto l'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati che siano membri dell'Unione Europea ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia ed Erzegovina, del Montenegro, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera e della Serbia.

4.6 – Adeguamento della somma assicurata per il Veicolo nell'eventualità di proroga / rinnovo annuale della Polizza

Non è previsto l'adeguamento automatico della somma assicurata per il Veicolo.

Pertanto, in occasione di ciascuna eventuale proroga annuale concordata della Polizza, secondo quanto previsto all'art. "2.3 – Prosecuzione dell'Assicurazione", la Società si impegna sempre, **su specifica richiesta del Contraente**, ad adeguare la somma assicurata alla quotazione del veicolo assicurato indicata sulla pubblicazione Eurotax Giallo con riferimento al mese in cui si stipula o si rinnova l'assicurazione. Nel caso la pubblicazione sopra indicata non riporti la quotazione del veicolo assicurato la somma assicurata potrà essere determinata, su richiesta del Contraente, in base alle quotazioni risultanti da indagini di mercato.

Resta fermo quanto previsto agli artt. "8.3.2. Determinazione dell'ammontare del danno" e "8.3.5. Regola Proporzionale".

4.7 – Limiti di Indennizzo, Scoperti, Minimi e Franchigie

Fermo quanto previsto all'art. "8.3.6. Limiti di Indennizzo", le garanzie sono prestate, in caso di Sinistro, con i limiti di Indennizzo, gli Scoperti, i Minimi e le Franchigie indicati nella Scheda di Polizza e nella tabella seguente.

GARANZIE		LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTI, MINIMI O FRANCHIGIE
Furto e Rapina totale e parziale (art. 4.1.2)	Furto delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del Veicolo con destrezza o all'interno dell'abitazione	==	**Scoperto 20%, salvo il maggior Scoperto previsto nella Scheda di Polizza per la garanzia Furto e Rapina totale e parziale**
	Danni al Veicolo causati da Furto o tentato Furto di cose non assicurate	**€ 500,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo**	==
	Spese per la procura irrevocabile a vendere o demolire il Veicolo	**€ 150,00 per Sinistro**	==
Eventi naturali: danni causati da grandine (art. 4.1.4)		**€ 4.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo**	**Scoperto 10% con il Minimo di € 1.000,00 per sinistro**
Rottura cristalli (art. 4.1.5)		**La somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza si intende ridotta di € 150,00 in caso di sostituzione del cristallo danneggiato al di fuori della rete dei partner convenzionati specializzati nella sostituzione e riparazione dei cristalli o dalle officine convenzionate con la Società. Per i veicoli uso abitazione (camper, motorhome, autocaravan) e per gli autocarri di peso complessivo superiore a 35 quintali, la riduzione della somma assicurata non viene applicata nemmeno nel caso di riparazione o sostituzione presso concessionari ufficiali o officine autorizzate dalla casa costruttrice del veicolo assicurato.**	==
Pacchetto A "Garanzie integrative" (art. 4.1.8)	Garanzia tasse di proprietà e spese di Immatricolazione	**€ 800,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo**	==
	Perdita delle chiavi	**€ 300,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo**	==
	Spese di custodia e parcheggio	**€ 200,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo**	==
	Spese per l'acquisizione di documenti per la liquidazione del Furto totale	**€ 300,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo**	==
	Spese di dissequestro	**€ 300,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo**	==
Pacchetto B "Garanzie complementari Danni" (art. 4.1.9)	Altri danni da Esplosione e Scoppio	**€ 15.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo**	==
	Danni ai bagagli trasportati	**€ 250,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo**	==
	Ripristino box di proprietà	**€ 1.500,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo**	==
	Eventi socio – politici con limite di Indennizzo	**€ 5.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo**	==
	Eventi naturali con limite di Indennizzo	**€ 2.500,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo**	**Franchigia € 500,00 per Sinistro**
Pacchetto C "Garanzie complementari Circolazione" (art. 4.1.10)	Collisione con Veicoli non assicurati	**€ 5.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo**	==
	Dispositivi di sicurezza	**€ 1.500,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo**	==
	Impianto antifurto	**€ 1.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo**	==

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

5.1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione vale per gli Infortuni che il Conducente del Veicolo assicurato, nel periodo di efficacia della Polizza, subisca durante la Circolazione del Veicolo oppure mentre vi salga o ne discenda.
L'Assicurazione si intende operante anche per gli Infortuni che l'Assicurato dovesse subire mentre attende, in caso di arresto del Veicolo, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
L'Assicurazione vale anche per gli Infortuni occorsi quando il Veicolo è guidato da persona con patente scaduta (od in attesa di rilascio della stessa, o del certificato di idoneità alla guida, avendo superato l'esame teorico e pratico) **e la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del Sinistro, come pure se il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso.**
L'Assicurazione è operante purché la Circolazione avvenga con il consenso del Proprietario del Veicolo.

L'Assicurazione vale anche, durante la Circolazione del Veicolo, per: l'annegamento, gli Infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza, gli Infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi, gli Infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, **a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva**. Sono infine compresi, **purché dovuti a causa di Terzi**, anche gli Infortuni all'Assicurato avvenuti nell'accedere alle parti esterne del Veicolo per il rifornimento del carburante, il controllo dei livelli e simili operazioni e quelli nello svolgimento di attività di emergenza a seguito di Incidente o di Guasto al Veicolo, compresa la ricerca di soccorsi lungo la strada.

5.2 – Garanzie Base

5.2.1. Invalidità Permanente da Infortunio

L'Indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto, **entro i limiti stabiliti nella Scheda di Polizza**, se l'Invalidità Permanente si verifica – anche successivamente alla scadenza della Polizza – **entro due anni dal giorno dell'Infortunio.**
L'accertamento del grado di Invalidità Permanente avviene secondo quanto previsto all'art. "5.2.1.1. Invalidità Permanente da Infortunio – Criteri di indennizzabilità", in base ai valori percentuali previsti dalla Tabella ANIA di seguito riportata.

Arti od organi	Corrispondente percentuale di Invalidità Permanente
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	==
– un arto superiore	70%
– una mano o un avambraccio	60%
– un pollice	18%
– un indice	14%
– un medio	8%
– un anulare	8%
– un mignolo	12%
– la falange ungueale del pollice	9%
– una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito
Anchilosi dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%
Paralisi completa del nervo radiale	35%
Paralisi completa del nervo ulnare	20%
Amputazione di un arto inferiore:	==
– al di sopra della metà della coscia	70%
– al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%
– al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
– un piede	40%
– ambedue i piedi	100%
– un alluce	5%
– un altro dito del piede	1%
– la falange ungueale dell'alluce	2,5%
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%
Anchilosi del ginocchio in estensione	25%
Anchilosi dell'articolazione tibiotarsica ad angolo retto con anchilosi dell'articolazione sottoastragalica	15%
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%
Cecità di:	==
– un occhio	25%
– ambedue gli occhi	100%
Sordità completa di:	==
– un orecchio	10%
– ambedue gli orecchi	40%
Perdita totale della voce	30%
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%

Arti od organi	Corrispondente percentuale di Invalidità Permanente
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
Esiti di Frattura scomposta di una costa	1%
Esiti di Frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	==
– una vertebra cervicale	12%
– una vertebra dorsale	5%
– 12ª dorsale	10%
– una vertebra lombare	10%
Esiti di Frattura di un metamero sacrale	3%
Esiti di Frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
Perdita anatomica di un rene	15%
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

La Società corrisponde l'Indennizzo sulla somma assicurata per Invalidità Permanente, con le franchigie previste all'art. "5.2.1.2. Franchigia per Invalidità Permanente da Infortunio".

5.2.1.1. Invalidità Permanente da Infortunio – Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'Indennizzo **per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio. Se al momento dell'Infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana**.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo, di un senso o di un arto già minorato, **le percentuali di Invalidità Permanente sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente**.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di minorazione anziché di perdita totale, le percentuali sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nel caso in cui l'Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, **si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso**.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

I postumi di Invalidità Permanente vengono riconosciuti come tali e possono essere oggetto di accertamento non prima che, secondo parere medico, gli stessi si siano stabilizzati e comunque **entro un periodo massimo di 12 mesi dalla data della denuncia**.

5.2.1.2. Franchigia per Invalidità Permanente da Infortunio

L'Indennizzo si calcola applicando alla Somma Assicurata la percentuale da liquidare corrispondente al grado di Invalidità Permanente accertata.

La Società non corrisponde alcun Indennizzo per Invalidità Permanente quando questa è di grado pari o inferiore al 3% dell'Invalidità Permanente totale. Qualora invece l'Invalidità Permanente risulti superiore al 3% dell'Invalidità Permanente totale, la liquidazione dell'Indennizzo verrà effettuata in base ai valori riportati nella seguente tabella.

Percentuale di Invalidità Permanente accertata	Percentuale da liquidare sulla somma assicurata
fino a 3	0
4	1
5	2
6	3
7	4
8	5
9	6
10	7
11	8
12	9
13	10
14	11
15	12
16	13
17	14
18	15
19	16
20	17
21	18
22	19
23	20

Percentuale di Invalidità Permanente accertata	Percentuale da liquidare sulla somma assicurata
27	24
28	25
29	26
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47

Percentuale di Invalidità Permanente accertata	Percentuale da liquidare sulla somma assicurata
24	21
25	22
26	23

Percentuale di Invalidità Permanente accertata	Percentuale da liquidare sulla somma assicurata
48	48
49	49
50 e oltre	100

5.2.2. Morte

Se l'Infortunio indennizzabile a termini della presente Sezione ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della Polizza **– entro due anni dal giorno dell'Infortunio stesso, la Società corrisponde la somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza agli eredi dell'Assicurato.**

L'Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, **ma entro due anni dal giorno dell'Infortunio, ed in conseguenza di questo,** l'Assicurato muore, la Società corrisponde agli eredi dell'Assicurato, la differenza tra l'Indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore. In caso contrario, la Società non chiederà il Rimborso.

Qualora, **a seguito di Infortunio indennizzabile a termini della presente Sezione**, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si possa presumere avvenuto il decesso, la Società liquiderà agli eredi il capitale previsto per il caso di morte. **La liquidazione avverrà trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza della dichiarazione di morte presunta (artt. 60, comma 3, e 62 del Codice Civile). In caso di affondamento o naufragio, la liquidazione avverrà trascorsi sei mesi dall'evento, qualora sia stata accertata dalla competente Autorità la presenza a bordo dell'Assicurato e quest'ultimo sia stato dato per disperso (artt. 211 e 838 del Codice della Navigazione). Resta inteso che, se una volta pagata l'Indennità l'Assicurato risultasse vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata.**

A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente subita.

5.3 – Estensioni di garanzia sempre operanti

5.3.1. Commorienza genitori in presenza di figli minori o portatori di handicap

Nel caso di Infortunio indennizzabile a termini della presente Sezione in cui, nell'ambito di uno stesso Sinistro, consegua la morte, anche non contemporanea, di entrambi i genitori, la Società, nel caso i Beneficiari siano figli minori o portatori di handicap con invalidità riconosciuta non inferiore al 50% della totale, liquida a questi ultimi il doppio della somma assicurata spettante per il caso morte.

In ogni caso, ed indipendentemente dai capitali assicurati anche se con più contratti, il maggior esborso a carico della Società non potrà superare l'importo di Euro 100.000,00.

5.3.2. Prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale

(Valida se prestata la garanzia facoltativa Rimborso spese di cura)

Relativamente alla garanzia facoltativa "Rimborso spese di cura" (art. 5.5.1. Rimborso spese di cura) in caso di Infortunio indennizzabile a termini della presente Sezione dal quale residui un'Invalidità Permanente superiore alla Franchigia contrattualmente operante e le relative spese per prestazioni sanitarie siano state tutte completamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, la Società corrisponderà una Indennità giornaliera di importo pari a Euro 30,00, alternativa al Rimborso delle spese di cura, per un numero di giorni pari a quelli di convalescenza indicati nel certificato di pronto soccorso, **fino ad un massimo di Euro 500,00 per Sinistro ed Anno Assicurativo.**

5.4 – Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione gli Infortuni causati:

a) dalla guida del Veicolo se il Conducente non è abilitato alla guida ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, **salvo quanto previsto all'art "5.1 – Oggetto dell'Assicurazione" in merito a Veicolo guidato da persona con patente scaduta (o in attesa di rilascio della stessa, o del certificato di idoneità alla guida, avendo superato l'esame teorico e pratico);**
b) dalla partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad allenamenti e prove libere ovunque essi avvengano;
c) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, od atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
d) da movimenti tellurici, Eruzioni Vulcaniche, maremoti, Inondazioni e Alluvioni;
e) da reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva indipendentemente dalle cause che le hanno generate;
f) dalle conseguenze dirette e indirette derivanti da sostanze biologiche o chimiche quando non siano utilizzate per fini pacifici;
g) da guerra, anche civile, di qualsiasi natura (dichiarata o non dichiarata), insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni;
h) da uso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni, o comunque da alterazioni psichiche volontariamente procurate a sé stesso;

Sono altresì escluse le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da Infortunio e gli infarti, anche se in conseguenza di Infortunio.

Non sono equiparati ad Infortunio, e sono quindi esclusi dall'Assicurazione, gli eventi causati da, o che abbiano come conseguenza, l'infezione da Sars-CoV-2 (Coronavirus disease COVID-19) o l'insorgenza di qualunque patologia correlata all'infezione da SARS-CoV-2 o ad ogni sua variazione o mutazione futura.

5.5 – Garanzia Facoltativa

(valida e operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza)

5.5.1. Rimborso spese di cura

La Società rimborsa le spese mediche sostenute dall'Assicurato **in conseguenza diretta, unica ed esclusiva dell'Infortunio indennizzabile** a termini della presente Sezione per:

- accertamenti diagnostici;
- prestazioni mediche specialistiche **(con esclusione della sostituzione di dispositivi protesici di qualsiasi genere)**;

- trattamenti fisioterapici e rieducativi prescritti da un medico e praticati da professionisti in possesso di regolare abilitazione.

In caso di Ricovero in Struttura sanitaria pubblica o privata, con o senza Intervento Chirurgico, Day Hospital, Day Surgery e/o Intervento Chirurgico ambulatoriale, sono rimborsate anche le spese sostenute per: rette di degenza, onorari dei medici curanti, medicinali, diritti di sala operatoria, materiali d'intervento, compresi i dispositivi protesici terapeutici provvisori o definitivi applicati durante l'intervento **con esclusione della sostituzione di protesi.**
La Società effettua il pagamento di quanto dovuto all'Assicurato, od ai suoi eredi in caso di morte, **a cura ultimata e previa presentazione delle ricevute originali di quanto pagato**.
Rimangono comunque escluse le prestazioni mediche effettuate oltre un anno dalla data di avvenimento dell'Infortunio.
Il Rimborso avverrà fino a concorrenza, per Sinistro e per Anno Assicurativo, del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, con il limite del **30% del Massimale relativamente a:**

- terapie fisiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- l'acquisto e il noleggio di apparecchi protesici e terapeutici, **se l'Infortunio abbia comportato perdite anatomiche o funzionali.**

Qualora gli originali delle notule, distinte e ricevute siano stati presentati a Terzi per ottenerne il Rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di Polizza dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei suddetti Terzi.
Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni della Banca d'Italia.

6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA

(la sezione Assistenza è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

Premessa

Le Prestazioni di seguito specificate sono fornite dalla Società tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. che risponde ai numeri telefonici 800 542 002 e 02 5828 6671, come meglio precisato nell'art. "8.5.1. Denuncia del Sinistro".

Sono considerati assicurati:

- per le garanzie Assistenza Vip e Top: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti V.A.8, V.A.9, V.A.11, V.A.12, V.A.15, V.A.16, V.A.17, V.A.18, V.A.19, T.A.3 e T.A.4, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso;
- per la garanzia Assistenza Autocarri: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti AE.A.3, AE.A.4, AE.A.7, AE.A.8, AE.A.10 e AE.A.11 le persone trasportate a bordo del veicolo stesso;
- per la garanzia Assistenza Camper – In viaggio Assistance: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti C.A.5, C.A.6, C.A.9, C.A.10, C.A.11, C.A.12, C.A.16, C.A.17, C.A.18, C.A.21 e C.A.22 le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.

Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la società organizzatrice ed erogatrice delle Prestazioni di Assistenza, lasciando invariate le Prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

SERVIZIO ASSISTENZA AUTO VIP

V.A – Oggetto delle Prestazioni - Servizio Assistenza auto Vip

Con il Servizio Assistenza Auto Vip sono garantite le Prestazioni di seguito specificate:

Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

V.A.1 – Soccorso stradale – Traino

Qualora, in conseguenza di Incidente, Guasto, Incendio, Furto tentato o parziale, Rapina tentata o in seguito al ritrovamento dopo il Furto o la Rapina, il Veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all' Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il Veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, oppure al luogo indicato dall'Assicurato, **purché entro un raggio di 25 Km, inteso come percorso stradale, dal luogo in cui si è verificato l'evento. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro.**

La garanzia è operante anche in caso di foratura di uno o più pneumatici, mancanza di carburante e smarrimento chiavi.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la Circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a loro equiparate (percorsi Fuoristrada). Sono altresì escluse le spese concernenti, l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo. La presente garanzia non è operante qualora il Veicolo assicurato superi l'altezza di m. 2,90.

V.A.2 – Soccorso stradale – Officina Mobile in Italia – Depannage

Qualora a seguito di Guasto, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di Guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

La garanzia è operante anche in caso di foratura dello pneumatico, mancanza di carburante, smarrimento chiavi e montaggio catene da neve.

Qualora durante l'intervento, l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il Veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente Prestazione. **La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.**

V.A.3 – Recupero del Veicolo fuori strada

Qualora in caso di Sinistro il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, **tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro.** L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la Circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi Fuoristrada).

V.A.4 – Assistenza telefonica

Prestazione operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni relative a:

- cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
- centri sanitari appropriati per la cura di proprie affezioni;
- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- tempo sulle strade, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine autostradali, rifornimenti di carburante in autostrada;
- Codice della Strada, tassa di possesso, normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione, modalità burocratiche inerenti a pratiche automobilistiche;
- traghetti, formalità per viaggi all'Estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei;

potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa che gli fornirà telefonicamente tutte le informazioni richieste. **La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato a un proprio legale.** La presente Prestazione è erogata a titolo gratuito e in via accessoria e marginale rispetto alle altre Prestazioni di Assistenza.

V.A.5 – Supporto alla compilazione del modulo CID/CAI

Qualora l'Assicurato necessiti di supporto a seguito di Incidente stradale avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CID/CAI. Il servizio è attivo 24 ore su 24. La presente Prestazione è erogata a titolo gratuito e in via accessoria e marginale rispetto alle altre Prestazioni di Assistenza.

V.A.6 – Auto in sostituzione in Italia

Qualora, in conseguenza di Sinistro, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione **che richieda oltre 8 ore di manodopera**, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc. di cilindrata, con percorrenza illimitata, **per un massimo di**:

- sette giorni consecutivi in caso di Guasto, danno parziale per: Incidente, Incendio, Rapina, Furto;
- trenta giorni consecutivi in caso di Perdita Totale per: Incendio, Rapina, Furto.

In caso di Furto o Rapina la Struttura Organizzativa potrà chiedere, **e l'Assicurato sarà tenuto a fornirla**, copia della Denuncia presentata all'Autorità Pubblica. La Società terrà a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le Assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative Franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

Per il pagamento del deposito cauzionale è necessaria una carta di credito.

La Prestazione non è operante per:

- immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.

V.A.7 – Demolizione del Veicolo in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di Sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (D.P.R. n. 915 del 10.09.82, art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30.04.92. art. 103; D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997, art. 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva Demolizione del Veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del Veicolo mediante carro attrezzi e la sua Demolizione. **Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento. L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del Veicolo, la seguente documentazione:**

- carta di circolazione o Documento Unico di Circolazione (originale);
- foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
- targhe autoveicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostituiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.)

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del Veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la Demolizione del Veicolo, comporta la decadenza del diritto alla Prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la Demolizione del Veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il Veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del Veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il Veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei Veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

La Società terrà a proprio carico i costi relativi al recupero con carro attrezzi, alla Demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.

Gli eventuali costi di deposito del Veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

V.A.8 – Consulenza medica

Qualora a seguito di Infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la Prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

V.A.9 – Invio di un'autoambulanza in Italia

Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato, l'Assicurato, successivamente al Ricovero di primo soccorso, trovandosi sul territorio Italiano necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, **tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 Km di percorso complessivo (andata/ritorno) per Sinistro**.

V.A.10 – Richiesta di documenti in caso di Furto totale del Veicolo

Qualora, a seguito di Furto totale del Veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale di possesso;
- perdita di possesso;

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa **comunicando la targa del Veicolo**.

In seguito, la Struttura Organizzativa, tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato. **La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente e ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza**.
La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Prestazioni operanti quando il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato

V.A.11 – Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di Sinistro, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Società a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione **fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte** nel medesimo Sinistro (Assicurato e trasportati).

V.A.12 – Rientro dei passeggeri / prosecuzione del Viaggio

Qualora il Veicolo in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, sia rimasto immobilizzato **in Italia per 36 ore o all'Estero per 5 giorni**, oppure in caso di Furto o Rapina del Veicolo medesimo, **la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il Viaggio fino** al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;
  oppure:
- un Veicolo ad uso privato senza autista di 1200 c.c., nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.
  Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le Franchigie relative alle Assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 500,00 per Sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del Veicolo (Assicurato e trasportati).

V.A.13 – Autista a disposizione

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il Veicolo a seguito di Infortunio causato da Incidente occorso al Veicolo assicurato oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il Veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. La Società terrà a proprio carico il costo dell'autista. **Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.)**.

V.A.14 – Viaggio per il recupero del Veicolo

Qualora, il Veicolo, in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, sia rimasto immobilizzato **in Italia per oltre 36 ore o all'Estero per 5 giorni** oppure in caso di Furto o Rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.

V.A.15 – Accompagnamento minori

Qualora l'Assicurato in Viaggio accompagnato da minori di 15 anni, purché anch'essi Assicurati (intendendosi con ciò trasportati a bordo del Veicolo assicurato), si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad Infortunio causato da Incidente occorso al Veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un **familiare convivente**, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. La Società terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 500,00 per Sinistro. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il Viaggio.**

V.A.16 – Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di Infortunio, causato da Incidente occorso al Veicolo assicurato, l'Assicurato, in Viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un Istituto di cura ed i medici ritengano che **non sia trasferibile prima di dieci giorni**, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un **familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia**, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 500,00 per Sinistro**.

V.A.17 – Rientro sanitario

Qualora a seguito di Infortunio conseguente all'Incidente occorso al Veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il Viaggio, **se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei. La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.**
Non danno luogo alla Prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il Viaggio. La Prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

V.A.18 – Rientro con un familiare
Qualora, in caso di "Rientro sanitario" dell'Assicurato in base alle condizioni della Prestazione di cui al precedente punto V.A.17, **i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l'assistenza sanitaria durante il Viaggio,** la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il "Rientro sanitario" un familiare dell'Assicurato, presente sul posto.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 260,00 per Sinistro**.

V.A.19 – Rientro salma
Qualora, a seguito di Incidente occorso al Veicolo assicurato, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi **fino ad un massimo di Euro 5.000,00 ancorché siano coinvolti più Assicurati.**
Se tale Prestazione comporterà un esborso maggiore di tale importo, la Società invierà ai richiedenti un preventivo di massima circa l'importo totale delle spese di trasporto della salma. La Prestazione diventerà operante solo nel momento in cui gli aventi diritto abbiano previamente approvato tale preventivo ed abbiano versato alla Società l'eccedenza rispetto all'importo di 5.000,00 Euro indicato sopra. Qualora le spese totali relative al rientro della salma eccedano l'importo del preventivo, il maggior importo pagato dalla Società dovrà essere rimborsato entro 30 giorni dalla presentazione da parte della Società delle fatture attestanti le spese sostenute. Analogamente, la Società provvederà a rimborsare agli aventi diritto la differenza tra l'importo del preventivo e le somme effettivamente sostenute dalla Società, qualora queste siano inferiori al preventivo, entro 30 giorni dal pagamento delle relative fatture.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Prestazioni operanti quando il Sinistro si verifica all'Estero

V.A.20 – Invio pezzi di ricambio
Qualora, in conseguenza di Sinistro avvenuto all'Estero, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento ed alla Circolazione del Veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di Veicoli in particolare, **sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Al rientro dal Viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali**, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico della Società.

V.A.21 – Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale
Qualora in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, il Veicolo resti immobilizzato **all'Estero e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi facendo riferimento ai tempari della casa costruttrice, escludendo dal conteggio dei giorni di fermo il tempo necessario al reperimento dei pezzi di ricambio**, oppure in caso di Furto o Rapina, il Veicolo venga ritrovato nel medesimo Paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo, in Italia, preventivamente concordato con l'Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'Estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società. **Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.**
Qualora il valore commerciale del Veicolo, risultasse, dopo il Sinistro, inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro 400,00. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

V.A.22 – Interprete a disposizione
Qualora l'Assicurato necessiti di un interprete, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato medesimo in seguito ad Incidente occorso al Veicolo assicurato oppure, in caso di Infortunio dell'Assicurato occorso comunque a causa di un Incidente coinvolgente il Veicolo coperto dall'Assicurazione, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare suddetto interprete, **tenendone la Società a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per Sinistro**.

V.A.23 – Anticipo spese legali
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale **fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per Sinistro.**

V.A.24 – Anticipo delle cauzioni penale e civile
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di Euro 5.200,00 per Sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.**

V.A.25 – Anticipi di denaro
Qualora l'Assicurato trovandosi all'Estero debba sostenere, a causa di un Sinistro occorso al Veicolo assicurato delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di Euro 500,00 per Sinistro. Qualora l'ammontare delle fatture superasse l'importo di Euro 500,00, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto corrispondenti garanzie bancarie.**
L'importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa non potrà mai comunque superare la somma di Euro 1.000,00.

V.A.26 – Trasmissione messaggi urgenti
Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna, su richiesta dell'Assicurato, a trasmettere loro i messaggi urgenti. Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.

SERVIZIO ASSISTENZA AUTO TOP

T.A. – Oggetto delle Prestazioni – Servizio Assistenza auto Top

Con il Servizio Assistenza Auto Top sono garantite tutte le Prestazioni erogate con il Servizio Assistenza Auto Vip con le seguenti modifiche:

- **Prestazione V.A.9 – Invio di autoambulanza in Italia**: la Società terrà a proprio carico la spesa **fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso;**
- **Prestazione V.A.11 – Spese d'albergo**: la Società terrà a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione **fino ad un massimo di Euro 600,00 per Sinistro.**

Le restanti Prestazioni non subiscono variazioni.

Con il Servizio Assistenza Auto Top sono inoltre garantite le seguenti Prestazioni:

Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

T.A.1 – Auto in sostituzione per la mobilità (Prestazione erogata solo in Italia)

Qualora in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o Rapina tentata, venga erogata la Prestazione "V.A.1 – Soccorso stradale – Traino", oppure a seguito di Rapina o Furto totale del Veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato **presso un centro di noleggio convenzionato,** 24 ore su 24, un'autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 c.c. di cilindrata, **per un massimo di 3 giorni consecutivi anche se non richiesta contestualmente al fermo del Veicolo.**
Inoltre, tale autovettura, se richiesta al momento del fermo del Veicolo, potrà essere fornita, compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio convenzionato, anche presso il luogo di fermo del Veicolo, o, qualora le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale. Qualora non vi fosse disponibilità locale, la Società terrà a proprio carico gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione convenzionata più vicina o il pernottamento dell'Assicurato presso una struttura alberghiera.
Entro il termine dei 3 giorni di cui sopra, verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempari ufficiali della casa costruttrice ed il noleggio potrà essere prolungato secondo le modalità e **fino al raggiungimento dei Massimali previsti dalla Prestazione "V.A.6 – Auto in sostituzione in Italia"**.
L'Assicurato riconsegnerà l'autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, la Società terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro del Veicolo riparato.
Qualora la riparazione del Veicolo avvenga prima del periodo previsto, **l'Assicurato dovrà riconsegnare l'autovettura in sostituzione nelle modalità sopra descritte.**
Ai fini dell'erogazione della Prestazione, **l'Assicurato dovrà fornire alla società di autonoleggio**:

- patente di guida in originale e valida;
- carta di credito a titolo di cauzione.

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'autovettura in sostituzione;
- le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative Franchigie relative all'autovettura in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa.

La Prestazione non è operante per:

- immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

T.A.2 – Consulenza medica specialistica

Qualora l'Assicurato, in seguito ad Infortunio, causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato, necessiti di valutare lo stato di salute per decidere quale sia la Prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare, direttamente o attraverso il medico che lo ha in cura sul posto, i medici specialisti della Struttura Organizzativa. Tali medici specialisti possono essere: Ortopedico, Neurologo, Chirurgo Generale, Odontoiatra, Cardiologo, Geriatra. **L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta, il nome dell'eventuale medico curante ed il suo recapito telefonico.**

T.A.3 – Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio, causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato, sia colpito da lesioni che vengono ritenute non curabili nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvede:

- ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'Istituto di cura italiano o Estero ritenuto più attrezzato per il trattamento specifico delle lesioni dell'Assicurato;
- ad organizzare, a spese della Società, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni, **fermo restando che la Struttura Organizzativa utilizza l'aereo sanitario solo nel caso in cui il Sinistro avvenga in paesi europei, mentre il trasferimento da paesi extraeuropei ove si è verificato il Sinistro viene effettuato esclusivamente su aerei di linea**:
  - aereo sanitario;
  - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
  - treno, prima classe, e occorrendo, il vagone letto;
  - autoambulanza;
- ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa.

Non danno luogo alla Prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

T.A.4 – Rientro dal centro ospedaliero attrezzato

Quando l'Assicurato, in conseguenza della Prestazione "T.A.3 – Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato" delle presenti norme, venga dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvede al suo rientro alla destinazione indicata dall'Assicurato, in Italia, con il mezzo

di trasporto, tra quelli indicati al predetto articolo, che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato. Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il Viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. **L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.**

DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA AUTO: VIP, TOP

Ferme restando le Esclusioni riportate nelle singole Prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti delimitazioni ed obblighi dell'Assicurato per tutti i Servizi Assistenza Auto Vip, Top:

a) Il diritto alle assistenze fornite dalla Società **decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.**

b) Tutte le Prestazioni **non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno** di validità della Polizza, fatta eccezione per le "Assistenze telefoniche".

c) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'Estero nel corso dell'anno di validità della Polizza **è di 60 giorni**.

d) **Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di:** gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il Veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della Polizza e già conosciute dall'Assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. **Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.**

e) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, **la Società non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione**.

f) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da Caso fortuito e/o causa di Forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.

g) Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

h) Relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del Sinistro stesso.

i) Tutte le eccedenze ai Massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole Prestazioni verranno concessi **compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato ed a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa corrispondenti garanzie bancarie per la restituzione di ogni somma anticipata.**

l) **L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.**

m) A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero Risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, **è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza.** Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti Prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, **esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la Prestazione.**

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le "Norme che regolano l'Assicurazione in generale", in quanto compatibili.

SERVIZIO ASSISTENZA AUTOCARRI

AE.A – Oggetto delle prestazioni – Servizio Assistenza Autocarri

Con il Servizio Assistenza Autocarri sono garantite le prestazioni di seguito specificate:

Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

AE.A.1 – Soccorso stradale – Officina mobile in Italia

Qualora, in seguito a guasto meccanico o incidente da circolazione il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza aperto, con spese a carico della Società, **fino alla concorrenza massima di Euro 1.500,00 per sinistro**. **In caso di guasto avvenuto in aree adibite a cantiere, il massimale si intende ridotto a Euro 600,00 per sinistro.**

La prestazione **è esclusa** in caso di **foratura dei pneumatici**, **mancanza di carburante**, **errato rifornimento**, **smarrimento delle chiavi**.

A richiesta dell'Assicurato il traino potrà essere effettuato fino al punto di assistenza indicato dall'Assicurato stesso. In tale ultimo caso **resta a carico dell'Assicurato il maggior costo del traino quale risultante dalla differenza tra quanto avrebbe pagato la Struttura Organizzativa a far trainare il veicolo dal luogo di immobilizzo fino al più vicino punto di assistenza e quanto effettivamente pagato per l'intera tratta effettuata**. La richiesta dell'Assicurato potrà essere accolta dalla Struttura Organizzativa esclusivamente in presenza di adeguate garanzie di pagamento.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali a titolo di mero esempio, percorsi fuoristrada).

Qualora per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.

Alternativamente al traino la Struttura Organizzativa potrà inviare una officina mobile per effettuare l'intervento d'emergenza sul posto. Saranno coperti i costi relativi alla percorrenza di andata/ritorno dell'officina mobile **entro i massimali su indicati**.

Se il luogo dell'immobilizzo del veicolo, in conseguenza di guasto o di incidente da circolazione, è l'autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite dalla Struttura Organizzativa. **Sono esclusi dai massimali sopraindicati i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento della merce trasportata e i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione che rimarranno a carico esclusivo dell'Assicurato.**

AE.A.2 – Recupero veicolo fuori strada

Qualora in caso di incidente il veicolo pesante sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo pesante danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 1.500,00**.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono esclusi dal massimale sopraindicato i costi relativi al recupero e al trasferimento della merce.

Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato

AE.A.3 – Spese d'albergo

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto o incidente per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti costringendo l'Assicurato e l'eventuale secondo autista a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla loro sistemazione in un albergo.

La Società terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) **fino a Euro 100,00 per notte e per un massimo di tre notti per sinistro, qualunque sia il numero di persone coinvolte**.

Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione. L'Assicurato dovrà informare preventivamente la Struttura Organizzativa della sosta forzata in modo che possa intervenire direttamente prenotandogli un albergo.

AE.A.4 – Rientro alla residenza dell'assicurato

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all'estero, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato ed all'eventuale secondo autista un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione per il rientro alla residenza.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, **sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.** La Società terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti **fino ad un importo massimo di Euro 500,00**;
- il costo del noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, **per un massimo di due giorni**.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

L'Assicurato dovrà richiedere direttamente e preventivamente alla Struttura Organizzativa di mettere a sua disposizione i biglietti di viaggio o di prenotare a suo nome l'autovettura.

AE.A.5 – Recupero del veicolo riparato

Qualora il veicolo venisse riparato sul posto dell'immobilizzo oppure qualora in Italia l'Assicurato non fosse in condizione di guidare il veicolo per una malattia e/o per un infortunio o a seguito del ritiro della patente, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato o ad una persona da lui delegato un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, per permettere il recupero del veicolo. La Società terrà a proprio carico le spese

del biglietto **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro. L'Assicurato dovrà richiedere direttamente e preventivamente alla Struttura Organizzativa di mettere a sua disposizione, o alla persona delegata, il biglietto**.

AE.A.6 – Anticipo spese di prima necessità

Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a seguito a guasto o incidente del veicolo, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture **fino ad un importo massimo complessivo di Euro 155,00**.

Nel caso l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di Euro 155,00, la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie, quali a titolo esemplificativo: fideiussione bancaria. L'importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 2.000,00.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Struttura Organizzativa di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

AE.A.7 – Consulenza medica

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

AE.A.8 – Invio di un'ambulanza in Italia

Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, **tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00**.

Prestazioni operanti solo quando il sinistro si verifica all'estero

AE.A.9 – Invio pezzi di ricambio

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di pezzi di ricambio indispensabili alla riparazione ed al funzionamento del veicolo immobilizzato per guasto, incidente, ma questi non fossero reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed al loro invio.

La spedizione verrà effettuata **fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del veicolo**, con spese a carico della Società **fino alla concorrenza di Euro 500,00 per Anno Assicurativo**, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto. **La Società non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti**.

Sono esclusi dalla prestazione:

- il costo dei pezzi e le eventuali spese doganali che dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al suo rientro in Italia;
- i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;
- i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.

L'Assicurato dovrà comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio. La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all'inoltro dei pezzi stessi fino a destinazione e a dare le opportune istruzioni se necessarie.

L'Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.

L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia è operante solo quando il sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

AE.A.10 – Rimpatrio sanitario

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo pesante assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.

La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.

La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato o suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

AE.A.11 – Rientro salma

Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale rimasto coinvolto il veicolo pesante assicurato, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua tra- sporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese **fino ad un massimo di Euro 3.000,00 per sinistro**, ancorché siano coinvolti più Assicurati.

Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, prestazione diventerà operante dal momento in cui Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

DELIMITAZIONI ED EFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA AUTOCARRI

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti condizioni valide per il Servizio Assistenza Autocarri.

a) il diritto alle assistenze fornite dalla Società **decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.**

b) tutte le prestazioni **non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza,** fatta eccezione per le "Assistenze telefoniche".

c) la **durata massima della copertura** per ogni periodo di permanenza continuata al- l'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di **60 giorni**.

d) **tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di**: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristi- che di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. **Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto**: si considerano tali i paesi indicati nel sito "http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo", che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.

e) qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, **la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative** di alcun genere a titolo di compensazione.

f) la Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.

g) ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.

h) **relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.**

i) tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi **compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.**

l) **l'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.**

m) a parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, **è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificata- mente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza**. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente **quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la prestazione.**

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le "Norme che regolano l'Assicurazione in generale", in quanto compatibili.

SERVIZIO ASSISTENZA CAMPER IN VIAGGIO ASSISTANCE

C.A - Oggetto delle prestazioni – Servizio Assistenza camper in viaggio assistance

Con il Servizio Assistenza Camper In Viaggio Assistance sono garantite le prestazioni di seguito specificate:

Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

C.A.1 - Soccorso stradale – Traino

Qualora, in conseguenza di guasto meccanico o incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata o ritrovamento dopo il furto, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all' Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro**.
La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico, mancanza di carburante e smarrimento chiavi.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a loro equi- parate (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese concernenti, l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

C.A.2 – Soccorso stradale – Officina Mobile in Italia – Depannage

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico, mancanza di carburante, smarrimento chiavi e montaggio catene da neve. Qualora durante l'intervento, l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

C.A.3 – Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro**. **L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).**

C.A.4 – Veicolo in sostituzione (Prestazione operante in Italia per sinistro verificatosi anche nel comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora, in conseguenza di incendio, incidente o guasto, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda **oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice**, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa, compatibilmente con le disponibilità locali, metterà a disposizione dell'Assicurato **presso un centro di noleggio convenzionato ed in base alle disposizioni dello stesso**, **per un massimo di 3 giorni consecutivi,** con percorrenza illimitata, con spese a carico della Società, in funzione del numero degli occupanti il veicolo:

- **un autoveicolo capace di contenere al massimo 9 posti compreso quello del conducente**;

oppure

- **una o due autovetture di massimo 1600 c.c. di cilindrata, senza autista**.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.
La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

C.A.5 – Consulenza medica

Qualora a seguito di infortunio l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

C.A.6 – Invio di autoambulanza in Italia

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa **fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 Km di percorso complessivo** (andata/ritorno).

C.A.7 – Assistenza telefonica

Prestazione operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.
Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni relative a:

- cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
- centri sanitari appropriati per la cura di proprie affezioni;
- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- tempo sulle strade, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine autostradali, rifornimenti di carburante in autostrada;
- codice della strada, tassa di possesso, normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione, modalità burocratiche inerenti a pratiche automobilistiche;

- traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei;

potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa che gli fornirà telefonicamente tutte le informazioni richieste.
La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall' Assicurato a un proprio legale.
La presente prestazione è erogata a titolo gratuito e in via accessoria e marginale rispetto alle altre prestazioni di Assistenza.

Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato

C.A.8 – Spese rimessaggio
Qualora, in conseguenza di guasto o incidente, il veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo **per le prime 76 ore, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro**.

C.A.9 – Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui risulti coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato sia affetto da una patologia non curabile nell'ambito degli istituti di cura ubicati nella sua Regione di residenza **per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa**, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, la Struttura Organizzativa stessa provvede a:

- individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui affetto l'Assicurato;
- organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute:
  - aereo sanitario (**la Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei**);
  - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
  - treno, prima classe e occorrendo, il vagone letto;
  - autoambulanza, senza limiti di percorso.
- assistere l'Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, **secondo le necessità valutate dai medici della Struttura Organizzativa.**

La Società terrà a proprio carico le relative spese. **Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative**.

C.A.10 – Rientro dal centro ospedaliero attrezzato
Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui all' art. C.A.9, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa **ritengono più idoneo** alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, **se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa.**

C.A.11 – Spese d' albergo
Qualora in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Società a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione, per i giorni necessari alla riparazione del veicolo, **fino ad un massimo di Euro 750,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro** (Assicurato e trasportati).

C.A.12 – Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio
Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, **sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all' estero per 5 giorni**, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;

oppure:

- un veicolo ad uso noleggio, **nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore. Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall' Assicurato**.

La Società terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro accaduto in Italia e di Euro 1.000,00 per sinistro accaduto all'estero**.

C.A.13 – Autista a disposizione
Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, **secondo l'itinerario più breve.** La Società terrà a proprio carico il costo dell'autista. **Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio** (autostrade, traghetti, ecc.).

C.A.14 – Viaggio per il recupero del veicolo
Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, **sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 4 giorni** oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato **un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata** per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la

Società a proprio carico il relativo costo. In alternativa, **su richiesta dell'Assicurato,** la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo al luogo di residenza o al domicilio dell'assicurato stesso. La Società tiene a proprio carico l'onorario dell'autista. **Sono a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere e i traghetti**.

Prestazioni operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero

C.A.15 – Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, **il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavorativi**, oppure in caso di furto o rapina, **il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato**, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società, **fino ad un massimo di Euro 2.500,00**. **Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.** Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo **fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato**.

C.A.16 – Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di infortunio **l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni**, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia **un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno**, per consentire al familiare stesso di raggiungere l'Assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico il relativo costo. **Non sono previste le spese di soggiorno del familiare**.

C.A.17 – Accompagnamento minori

Qualora l'Assicurato accompagnato da **minori di 15 anni** si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, **un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno**, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. La Società terrà a proprio carico il relativo costo. **Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio**.

C.A.18 – Interprete a disposizione

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, tenendo la Società a proprio carico l'onorario **fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro**.

C.A.19 – Anticipo spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale **fino ad un massimo di Euro 2.500,00 per sinistro**.

C.A.20 – Anticipo delle cauzioni penale e civile.

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità **fino ad un massimo di Euro 6.000,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile**.

C.A.21 – Rimpatrio sanitario

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo **che i medici della stessa ritengono più idoneo** alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, **se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.** I costi sono a carico della Società **fino ad un massimo di Euro 15.000,00 a persona e di Euro 25.000,00 per sinistro, ancorché siano rimasti coinvolti più assicurati.**
La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

C.A.22 – Rientro salma

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi **fino ad un massimo di Euro 4.000,00 per persona e di Euro 10.000,00 per sinistro. Se la prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la stessa diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma**.

C.B – Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti Condizioni:

a) Il diritto alle assistenze fornite dalla Società **decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.**

b) Tutte le prestazioni **non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza,** fatta eccezione per le "Assistenze telefoniche".

c) **La durata massima della copertura** per ogni periodo di permanenza continuata al- l'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è **di 60 giorni.**

d) **Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:** gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allena- menti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni con- seguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. **Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.**

e) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, **la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**

f) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.

g) Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.

h) Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, **l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.**

i) Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle sin gole prestazioni verranno concessi **compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.**

l) **L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.**

m) A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, **è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza.** Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, **esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la prestazione.**

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le "Norme che regolano l'Assicurazione in generale", in quanto compatibili.

7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

(la sezione di Tutela Legale è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza)

7.1 – Oggetto dell'Assicurazione - Spese coperte dalla Polizza

Se l'Assicurato è coinvolto in una Vertenza, la Società, nei limiti stabiliti nella Scheda di Polizza, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della Vertenza;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- compensi dell'avvocato per la querela, **se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da ARAG;**
- Spese di Soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata, **fino a due tentativi per Sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **se la mediazione è obbligatoria;**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei Periti;
- Spese di Giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un avvocato per ogni grado di giudizio salvo il diritto di sostituzione dello stesso, senza duplicazione di spese.

7.2 – Assicurati

In relazione al Veicolo indicato sulla Scheda di Polizza, sono assicurati:

- il Proprietario;
- il Locatario in base ad un contratto di noleggio/Leasing;
- il Conducente autorizzato;
- i trasportati.

Sono assicurati anche:

- il Contraente se persona fisica;
- il coniuge del Contraente;
- il partner convivente del Contraente risultante dal certificato di stato di famiglia;
- i figli minori e conviventi se risultanti dal certificato di stato di famiglia;

se sono coinvolti in incidenti stradali in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di un qualsiasi Veicolo pubblico o privato.

Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

7.3 – Ambito di operatività delle garanzie

Le garanzie operano per i sinistri relativi alla Circolazione stradale del Veicolo indicato nella Scheda di Polizza.

In caso di sostituzione del Veicolo, per la continuazione della copertura assicurativa sul nuovo Veicolo e per l'eventuale adeguamento del Premio, **il Contraente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente i dati del nuovo Veicolo.**

7.4 – Garanzie prestate – Tutela Legale della Circolazione Light

Nel caso sulla Scheda di Polizza sia stata richiamata questa opzione sono operanti esclusivamente le seguenti garanzie.

7.4.1. Danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di Risarcimento per danni extra contrattuali a persone e/o a cose subìti per fatti illeciti di Terzi connessi alla Circolazione stradale, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

La garanzia opera solo per i casi di procedura di Risarcimento di cui all'art.148 del codice delle assicurazioni private, **con esclusione dei sinistri gestiti con la procedura di Risarcimento Diretto disciplinata dall'art. 149 del codice delle assicurazioni private.**

La garanzia opera anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza.

7.4.2. Pedone, ciclista, trasportato

Sono coperte le spese sostenute per incidenti stradali nei quali l'Assicurato è rimasto coinvolto come pedone, ciclista, alla guida di veicoli non soggetti ad assicurazione obbligatoria o come trasportato di un qualsiasi veicolo pubblico o privato di proprietà di Terzi.

7.4.3. Delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi ad Incidente stradale.

La garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato.

La garanzia opera anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza **con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera solo se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.**

7.5 – Garanzie prestate – Tutela Legale della Circolazione Plus

Nel caso sulla Scheda di Polizza sia stata richiamata questa opzione sono operanti esclusivamente le seguenti garanzie.

7.5.1. Danni subìti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di Risarcimento per danni extra contrattuali a persone e/o a cose subìti per fatti illeciti di Terzi connessi alla Circolazione stradale, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

La garanzia opera solo per i casi di procedura di Risarcimento di cui all'art.148 del codice delle assicurazioni private, **con esclusione dei sinistri gestiti con la procedura di Risarcimento Diretto disciplinata dall'art. 149 del codice delle assicurazioni private.**

La garanzia opera anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza.

7.5.2. Pedone, ciclista, trasportato
Sono coperte le spese sostenute per incidenti stradali nei quali l'Assicurato è rimasto coinvolto come pedone, ciclista, alla guida di veicoli non soggetti ad assicurazione obbligatoria o come trasportato di un qualsiasi veicolo pubblico o privato di proprietà di Terzi.

7.5.3. Delitti colposi o contravvenzioni
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi ad Incidente stradale.
La garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato.
Nel caso di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime **il Massimale per Sinistro è pari a € 50.000,00**.
La garanzia opera anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza **con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera solo se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.**

7.5.4. Risarcimento Diretto
Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di Risarcimento per danni extra contrattuali a persone e/o a cose subìti per fatti illeciti di Terzi connessi alla Circolazione stradale.
La garanzia opera solo nei casi di procedura di Risarcimento Diretto di cui all'art. 149 del codice delle assicurazioni private, esclusivamente dopo l'offerta o dopo la mancata offerta nei termini di legge da parte della Società, compresa l'eventuale successiva Fase Giudiziale.
Rimangono, quindi, escluse le eventuali spese legali sostenute dall'Assicurato nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di Risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dalla Società;
La garanzia opera anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza.

7.5.5. Terzo trasportato
Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di Risarcimento per danni extra contrattuali a persone e/o a cose subìti dal terzo trasportato.
La garanzia opera solo nei casi di procedura di Risarcimento di cui all'art. 141 del codice delle assicurazioni private.
La garanzia opera anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza.

7.5.6. Vertenze contrattuali
Sono coperte le spese sostenute per le vertenze per presunte inadempienze contrattuali relative al Veicolo assicurato, **se il valore in lite è pari o superiore a € 150,00.**
In caso di sostituzione del Veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo Veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del Veicolo già assicurato avvenute **entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in Polizza del Veicolo**.
A parziale deroga dell'art. "7.10 – Estensione Territoriale" la presente garanzia opera per i casi che devono essere trattati in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
La garanzia non opera per vertenze con la Società.

7.5.7. Dissequestro a seguito di Incidente
Sono coperte le spese sostenute per il dissequestro del Veicolo sequestrato in seguito ad Incidente stradale.
La garanzia opera anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza **con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera solo se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.**

7.5.8. Assistenza interprete
Sono coperte le spese sostenute per l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessi ad Incidente stradale verificatosi all'estero.

7.5.9. Opposizione a sanzioni amministrative connesse ad Incidente stradale
Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della Sanzione Amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida connessa ad Incidente stradale.
La garanzia opera anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza **con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera solo se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.**

7.5.10. Anticipo cauzione penale
Sono coperte le spese sostenute per la cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessi ad Incidente stradale avvenuto all'estero.
La garanzia opera fino ad un importo massimo equivalente al Massimale di Polizza.
L'assicurato ha l'obbligo di esibire adeguate garanzie di restituzione della somma anticipata; se non adempie a questo obbligo l'anticipo non può essere concesso.
L'assicurato ha l'obbligo di restituire la somma anticipata da ARAG entro 1 (un) mese dalla data di erogazione.

7.5.11. Opposizione a sanzioni amministrative accessorie per violazione al codice della strada
Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida relativa a violazione del codice della strada non connessa ad incidente stradale.
La garanzia opera anche se il ricorso non è accolto.
La garanzia opera anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza.

7.6 – Spese non coperte dalla Polizza
Se l'Assicurato è coinvolto in una Vertenza, **la Società non copre le seguenti spese:**
- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;

- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se non indicato da ARAG;**
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per Sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di Giustizia;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;
- spese recuperate dalla controparte.

La Società inoltre non copre:

1) le spese sostenute per la Fase Stragiudiziale se non è gestita da ARAG;
2) le spese sostenute per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la Transazione della Vertenza e per l'intervento del Perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.

7.7 – Esclusioni

Se nella Polizza non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a:

a) materia fiscale o amministrativa;
b) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c) fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
d) proprietà, guida o Circolazione di imbarcazioni da diporto o aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
e) fatti dolosi degli Assicurati;
f) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
g) casi in cui il Conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure ha i documenti di guida scaduti e non rinnovati entro 90 (novanta) giorni dal Sinistro;
h) casi in cui il Conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti per guida sotto l'influenza dell'alcool;
i) casi di contestazione per guida in stato di ebbrezza;
j) casi in cui il Veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l'Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di Terzi obbligati;
k) casi in cui il veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'Immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione;
l) casi di condanna con decisione passata in giudicato dopo aver assunto sostanze stupefacenti e psicotrope, salvo il caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica;
m) casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione dell'obbligo di fermata e assistenza;
n) partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I.;
o) vertenze con la Società;
p) adesione ad azioni di classe (class action).

7.8 – Limiti di copertura

1) Le spese legali sono coperte **per l'intervento di (1) un avvocato per ogni grado di giudizio, salvo il caso di sostituzione dello stesso, senza duplicazione di spese.**
2) Nel caso di vertenze fra Assicurati **le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.**
3) La garanzia anticipo cauzione penale (art. 7.5.10.) copre le spese sostenute per Sinistro **fino ad un importo massimo equivalente al Massimale di Polizza.**
4) La garanzia vertenze contrattuali (art. 7.5.6.) copre le spese sostenute **se il valore in lite è pari o superiore a € 150,00**.
5) Le garanzie di Polizza operano **con il limite di Massimale di € 20.000,00 per Sinistro nel caso di sinistri avvenuti fuori dall'Europa.**
6) Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, **le garanzie previste in Polizza operano a secondo rischio.**

7.9 – Operatività delle garanzie in presenza di Polizza di responsabilità civile

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, **le garanzie previste in Polizza operano a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del Massimale dovuto per legge o per contratto dall'Assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.**

7.10 – Estensione territoriale (dove operano le garanzie)

Le garanzie operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo.

7.11 – Validità delle garanzie (quando sono coperti i sinistri)

Sono coperti i sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi;** se la Polizza è emessa senza interruzione della copertura per lo stesso rischio dopo una precedente Polizza, il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nella precedente Polizza. **In questo caso il Contraente ha l'obbligo in sede di denuncia del Sinistro di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una Polizza precedente di Tutela Legale.**

8. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

8.1 - Modalità ed obblighi per la denuncia dei Sinistri validi per tutte le sezioni

I Sinistri, fermi i necessari adempimenti sotto descritti per le singole garanzie, devono essere denunciati alla Società entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne abbia avuta conoscenza (art. 1913 Codice Civile).
Nella denuncia devono essere indicati il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata tempestivamente.
La denuncia di Sinistro è obbligatoria e deve essere sempre effettuata sia in caso di ragione che nel caso di responsabilità.

La denuncia di Sinistro può essere presentata:

a mezzo **telefono** al numero verde	800 23 31 20
a mezzo **fax** al numero verde:	800 60 61 61
a mezzo **posta** indirizzata a:	HDI Assicurazioni S.p.A. - Direzione Sinistri Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma
a mezzo **posta elettronica** indirizzata a:	sinistri@hdia.it
a mezzo **posta elettronica certificata** (PEC), indirizzata a:	sinistri@pec.hdia.it oppure hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
rivolgendosi al proprio Intermediario	
Per le richieste di intervento relative alla sezione Assistenza direttamente alla **Struttura Organizzativa** di **Europ Assistance Italia S.p.A.** al numero verde **800.542.002**, oppure nei modi previsti dall'articolo "8.5.1. Denuncia del Sinistro"	
Per la Sezione Tutela Legale i Sinistri possono essere denunciati alla Società, direttamente ad **ARAG SE** a mezzo **fax** al numero **045.82.90.557** o posta elettronica indirizzata a: **denunce@arag.it**, oppure nei modi previsti dall'articolo "8.6 - Norme valide per la sezione Tutela Legale"	
Per informazioni sui Sinistri ci si può rivolgere al numero: **800 23 31 20** oppure **al proprio Intermediario**.	

8.2 - Norme valide per la sezione Responsabilità Civile per la Circolazione dei Veicoli a motore

8.2.1. Denuncia del Sinistro

La denuncia di Sinistro è obbligatoria e deve essere sempre effettuata sia in caso di ragione che nel caso di responsabilità.
La denuncia di Sinistro, ai sensi dell'art. 143 della Legge, può essere redatta anche sul "CAI – Modulo di constatazione amichevole di Incidente" **e deve contenere tutte le informazioni ivi richieste. La denuncia di Sinistro deve essere accompagnata da una richiesta di Risarcimento**.

La richiesta di Risarcimento deve contenere:
- i dati anagrafici del Conducente (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza e Codice Fiscale), che si trovava alla guida del Veicolo assicurato con la Società al momento del Sinistro;
- i dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza e Codice Fiscale) del Proprietario del Veicolo assicurato con la Società;
- la targa del Veicolo assicurato con la Società;
- le targhe di tutti gli altri Veicoli coinvolti e la denominazione delle rispettive imprese assicuratrici;
- I dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza e Codice Fiscale) dei Conducenti degli altri Veicoli coinvolti;
- i dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza e Codice Fiscale) di eventuali soggetti danneggiati, nonché l'entità delle lesioni subite;
- la descrizione delle circostanze e delle modalità del Sinistro;
- i dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza e Codice Fiscale) di eventuali testimoni;
- l'indicazione di eventuali Autorità (Polizia, Carabinieri, ecc.) intervenute.

Ricevuta con la richiesta di Risarcimento la suddetta documentazione, la Società valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di Indennizzo diretto (art. 149 della Legge) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'Assicurato, **solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del Sinistro,** i danni subiti secondo i criteri di Legge.
Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di Risarcimento Diretto, la Società provvederà ad informarne l'Assicurato entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento.
Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro. In caso non venga presentata la denuncia di Sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

8.2.2. Risarcimento del danno da Circolazione

In caso di Sinistro, il Risarcimento del danno viene effettuato secondo quanto di seguito indicato.

a) Procedura di Risarcimento Diretto

La procedura del Risarcimento Diretto è applicabile, ai sensi dell'art. 149 della Legge, nel caso:
- l'Incidente sia avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- siano coinvolti due soli Veicoli a motore entrambi immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano ed assicurati con compagnie che aderiscano al Risarcimento Diretto;
- eventuali danni al Conducente siano di lieve entità (fino a nove punti di Invalidità Permanente);
- l'Assicurato ritenga che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro Conducente coinvolto.

Qualora sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto la Società provvede, per conto dell'impresa che assicura il responsabile, a risarcire direttamente al proprio Assicurato i danni subiti.

b) **Procedura di Risarcimento del terzo trasportato**
Nel caso di danni subiti dai passeggeri (escluso il Conducente) del Veicolo assicurato con la Società, ai sensi dell'art. 141 della Legge, salvo l'ipotesi di Sinistro cagionato da Caso fortuito ed a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei Conducenti dei Veicoli coinvolti, i danni subiti dai Terzi trasportati **sono risarciti dalla Società entro il Massimale minimo di Legge. L'eventuale maggior danno deve essere richiesto (e risarcito) all'impresa che assicura il responsabile civile**.

c) **Procedura di Risarcimento ordinaria**
Nel caso non siano applicabili le procedure sopra indicate il Risarcimento del danno deve essere effettuato dall'impresa che assicura il responsabile civile.

In ogni caso l'offerta di Risarcimento, oppure il diniego della stessa, deve essere effettuato entro:
- 30 giorni dalla richiesta di risarcimento per i danni al Veicolo ed alle cose, se il "CAI – Modulo di constatazione amichevole di Incidente" è compilato in ogni sua parte ed è stato firmato da entrambi i Conducenti;
- 60 giorni dalla richiesta di risarcimento per i danni al Veicolo ed alle cose, in caso di richiesta di Risarcimento firmata solo dal danneggiato;
- 90 giorni dalla richiesta di risarcimento nell'ipotesi di lesioni personali se sono stati presentati alla Società i documenti necessari per la valutazione del danno.

8.2.3. Gestione delle vertenze
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha facoltà altresì di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penali.
L'Assicurato è tenuto, se richiesto dalla Società o da leggi o procedure, a comparire personalmente in giudizio. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio che le possa derivare dalla mancata comparizione del medesimo.

8.3 - Norme valide per la sezione Danni al Veicolo

8.3.1. Denuncia del Sinistro
Nel caso di Sinistro che interessi le garanzie per i danni al Veicolo, **nella richiesta di indennizzo l'Assicurato deve** indicare la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, nonché l'entità del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.
Le notizie e i documenti relativi al Sinistro devono essere trasmessi alla Società tempestivamente.
L'Assicurato, in ogni caso deve:
- indicare ove sia ubicato il Veicolo e come poterlo raggiungere;
- indicare l'eventuale intervento dell'Autorità (Polizia, Carabinieri, ecc.);
- qualora l'evento abbia valenza penale, (ad esempio Furto o Rapina, Incendio doloso, Atti Vandalici, ecc.), **presentare tempestivamente denuncia all'Autorità competente e fornirne copia conforme all'originale alla Società; qualora l'evento sia avvenuto all'estero la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che a quella Italiana;**
- in caso di danno totale o Furto o Rapina, rilasciare alla Società la procura irrevocabile a vendere o a demolire il Veicolo a favore di HDI Assicurazioni S.p.A.;
- per i danni relativi agli Accessori Non di Serie ed Optional fornire alla Società la fattura di acquisto o documento equivalente;
- precisare gli eventuali danni subiti da altri Veicoli, le cose danneggiate e le generalità dei loro Proprietari.

In aggiunta a quanto sopra previsto, in caso di Furto o Rapina totali l'Assicurato deve inoltre:
- fornire, se non asportata con il Veicolo, l'originale della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione;
- fornire l'originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. o, se rilasciato, il codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale;
- fornire l'originale dell'estratto cronologico generale del P.R.A.;
- fornire, se non asportate con il Veicolo, tutte le copie delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del Veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless);
- autorizzare la Società ad inviare le chiavi e/o i congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del Veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless) alla casa costruttrice e ad acquisire da quest'ultima gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna e la lista dei duplicati richiesti e prodotti;
- nel caso sul Veicolo sia presente un Antifurto Satellitare, autorizzare la Società ad inviare i telecomandi per l'inserimento / disinserimento dell'impianto alla casa costruttrice e/o alla Centrale Operativa e ad acquisire da quest'ultima gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna e la lista dei duplicati richiesti e prodotti;
- informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del Veicolo rubato o di parti di esso, inviando il verbale di ritrovamento;
- fornire una dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo.

In caso di **danno parziale** (ad esempio: Furto con asportazione di parti del Veicolo o sostituzione/riparazione di parti danneggiate a seguito di Atti Vandalici), **l'Assicurato deve inoltre documentare con fatture o ricevute fiscali le eventuali riparazioni di prima necessità nonché, a richiesta della Società, produrre la fattura d'acquisto dei pezzi di ricambio o l'eventuale ricevuta dei pezzi usati recuperati presso un centro di rottamazione Veicoli**.

In caso di:
- Furto degli **Audiofonovisivi o degli Optional, si deve documentarne, con fatture o ricevute fiscali,** l'acquisto (nel caso non siano Accessori di Serie);
- danno causato da **eventi naturali l'Assicurato deve fornire alla Società idonea documentazione comprovante l'evento (ad esempio certificazione dell'Ufficio Meteorologico del Comune dove è avvenuto l'evento, articoli di giornale, ecc.)**.
- **rottura cristalli l'Assicurato deve inoltre fornire documentazione fiscale attestante l'avvenuta sostituzione o riparazione, salvo il caso si sia recato presso un centro convenzionato con la Società**.

8.3.2. Determinazione dell'ammontare del danno

a) Perdita Totale del Veicolo

Per Perdita Totale si intende quando il Veicolo, in seguito a Furto o Rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, in caso di danni materiali, le spese per la riparazione del Veicolo superino l'80% del valore dello stesso al momento del Sinistro; in tutti gli altri casi il danno si intende parziale.
Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'Indennizzo sarà detratto dall'Indennizzo stesso.
In caso di Sinistro che causi la Perdita Totale del Veicolo la Società, nel limite della somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza, determina l'Indennizzo in base alle quotazioni indicate sulla pubblicazione Eurotax Giallo con riferimento al mese di accadimento dell'evento, maggiorate del valore degli eventuali Accessori Non di Serie e degli Optional stabilmente installati, **purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata.**
Qualora detta pubblicazione non riporti la Quotazione del Veicolo assicurato, il valore di quest'ultimo al momento del Sinistro sarà determinato in base alle quotazioni risultanti da indagini di mercato.

b) Danno parziale

Si considera economicamente riparabile il danno le cui spese di riparazione sommate all'importo realizzabile dal Relitto non superino l'80% del valore del Veicolo al momento del Sinistro, comprensivo del valore degli eventuali Accessori Non di Serie e/o degli Optional **stabilmente installati.**
L'ammontare del danno è determinato dal costo delle riparazioni o delle sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte. Le parti del Veicolo, compresi gli Accessori di Serie, gli Accessori Non di Serie e gli Optional stabilmente installati, non riparabili o sottratte e perciò sostituite con parti nuove, saranno liquidate tenendo conto del Degrado: si opererà, quindi, una riduzione nella stessa proporzione esistente fra il valore attribuito al Veicolo al momento del Sinistro ed il prezzo di acquisto a nuovo del Veicolo stesso.

Ad esclusivo titolo di esempio, l'applicazione del Degrado è effettuata nel modo seguente:
- a seguito di un Sinistro il costo delle parti nuove da sostituire è pari e € 2.000,00;
- il valore del Veicolo al momento del Sinistro è di € 15.000,00;
- il prezzo di acquisto dello stesso Veicolo nuovo è di € 20.000,00

Il calcolo dell'Indennizzo viene effettuato nel modo seguente:
2.000,00 x (15.000,00 / 20.000,00) = 1.500,00 (importo dell'Indennizzo).

A parziale deroga di quanto sopra indicato, se al momento del Sinistro non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima Immatricolazione del Veicolo, la liquidazione avverrà senza tenere conto del Degrado salvo che per parti del motore e dell'apparato elettrico, organi meccanici, ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi dei freni, sellerie, capote, Accessori Non di Serie e Optional.
Il Contraente/Assicurato deve produrre, a richiesta della Società copia della fattura di acquisto delle parti sostituite e/o copia del documento di trasporto delle medesime.

c) Perdita Totale e danno parziale

Sia per il caso di Perdita Totale, che per quello di danno parziale:
- in ogni caso **la Società ha facoltà di chiedere all'Assicurato** la documentazione relativa agli Accessori Non di Serie ed agli Optional stabilmente installati per i quali viene richiesto l'Indennizzo;
- a parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di Veicolo ripristinato successivamente all'acquisto la liquidazione avverrà sulla base del valore del veicolo al momento del sinistro **solo previa consegna o esibizione delle fatture comprovanti l'avvenuta riparazione ed il relativo acquisto dei pezzi di ricambio;**
- nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico ed **a condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.**

8.3.3. Veicoli di interesse storico – Determinazione dell'ammontare del danno

In deroga all'art. "8.3.2. Determinazione dell'ammontare del danno", nel caso il Veicolo assicurato sia d'epoca o di interesse storico, così come definito dalla garanzia facoltativa "VS – Veicoli di interesse storico", per le garanzie Incendio (art. 4.1.1. Incendio), Furto e Rapina totale e parziale (art. 4.1.2. Furto e Rapina totale e parziale), Eventi socio-politici e naturali (artt. 4.1.3. Eventi socio-politici e 4.1.4. Eventi naturali), Kasko totale (art. 4.1.6. Kasko totale (Completa)) e Collisione con limite di Indennizzo (art. 4.1.7. Collisione con limite di Indennizzo (solo per veicoli uso abitazione), l'articolo "8.3.2. Determinazione dell'ammontare del danno" viene modificato e sostituito con il seguente letterale tenore:
Per la determinazione dell'ammontare del danno valgono i seguenti criteri:

a) In caso di danno parziale l'importo indennizzabile si determina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni senza applicazione del Degrado sulle parti sostituite e con il limite:
   - del 70% della somma assicurata in caso di validità della garanzia "SA – Stima Accettata";
   - del 70% del valore del Veicolo indicato sull'ultima pubblicazione di "Ruote Classiche" (Editoriale Domus) disponibile al momento del Sinistro, nel limite della somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza con applicazione della Regola Proporzionale, in caso di non validità della garanzia "SA – Stima Accettata"; qualora detta pubblicazione non riporti la Quotazione del Veicolo assicurato, il valore dello stesso verrà determinato in base alle quotazioni risultanti da indagini di mercato.

b) In caso di danno totale l'importo indennizzabile si determina in base:
   - alla somma assicurata, in caso di validità della garanzia "SA – Stima Accettata".
   - al valore del Veicolo indicato sull'ultima pubblicazione di "Ruote Classiche" disponibile al momento del Sinistro, in caso di non validità della garanzia "SA – Stima Accettata"; qualora detta pubblicazione non riporti la Quotazione del Veicolo assicurato, il valore dello stesso verrà determinato in base alle quotazioni risultanti da indagini di mercato.

8.3.4. Scoperti e Franchigie – Riparazione presso gli enti convenzionati con la Società

Dal danno determinato ai sensi degli artt. "8.3.2. Determinazione dell'ammontare del danno" si deducono gli eventuali Scoperti e/o Franchigie precisati nella Scheda di Polizza o nelle presenti condizioni di Assicurazione.
Esclusivamente per i veicoli uso abitazione (camper) e gli autocarri fino a 35 q.li di peso complessivo a pieno carico, tuttavia, **in caso di danno parziale,** gli Scoperti, i Minimi e le Franchigie eventualmente previsti in Polizza o nelle presenti condizioni di Assicurazione non vengono applicati qualora la riparazione del Veicolo avvenga presso la rete di riparatori od officine convenzionate con la Società.
Fanno eccezione, sempre relativamente a veicoli uso abitazione (camper) e gli autocarri fino a 35 q.li di peso complessivo a pieno carico, le garanzie di cui agli artt. "4.1.3. Eventi socio-politici", "4.1.4. Eventi naturali" e "4.1.6. Kasko totale (Completa)" per le quali, qualora la riparazione del Veicolo

avvenga presso la rete di riparatori od officine convenzionate con la Società, gli Scoperti, i Minimi e le Franchigie eventualmente previsti in Polizza o nelle presenti condizioni di Assicurazione si intendono ridotti del 50%.
Quanto sopra indicato relativamente all'annullamento o alla riduzione degli Scoperti, dei Minimi e delle Franchigie si intende operante anche qualora non siano presenti riparatori od officine convenzionate con la Società entro un raggio di 40 Km (inteso come percorso stradale) dalla residenza del Proprietario del Veicolo assicurato come risultante dalla Scheda di Polizza.

8.3.5. Regola Proporzionale

Per le garanzie prestate a Valore Intero, **se al momento del Sinistro il valore del Veicolo assicurato risulta superiore alla somma assicurata dichiarata nella Scheda di Polizza o sulla quietanza,** la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la somma assicurata indicata sulla Scheda di Polizza o sulla quietanza ed il valore del veicolo.
Tuttavia, la regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore del Veicolo al momento del Sinistro **risulti superiore di non oltre il 10% della somma assicurata.**

8.3.6. Limiti di Indennizzo

L'Indennizzo non può essere mai superiore, anche in caso di più sinistri verificatisi nel corso del medesimo Anno Assicurativo, alla somma assicurata indicata in Polizza o nella quietanza di rinnovo. Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia salvo quanto previsto dall'art. "4.1.8. Pacchetto A "Garanzie integrative", lettera c), e i danni da Deprezzamento e da mancato godimento o uso o altri pregiudizi anche fiscali.

8.3.7. Diritto di Surrogazione

I diritti e le azioni che l'Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i Terzi, si trasmettono di diritto, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, alla Società fino a concorrenza degli importi pagati.

8.3.8. Procedimento per la determinazione dell'ammontare del danno – Nomina e mandato dei Periti

Ferma restando la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, l'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo possono essere concordati direttamente dalle Parti.
In alternativa, di comune accordo tra le Parti, l'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo possono essere concordati mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato. In caso di disaccordo, i periti ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza o il domicilio dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito, mentre quella del terzo è sempre ripartita a metà.
I periti devono:
1) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
2) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.
I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché violazione di patti contrattuali; è fatta salva in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quello del terzo perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

8.3.9. Riparazioni o sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate - Relitti

L'Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione, ad eccezione di quelle necessarie per portare il Veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina o per consentirne la regolare Circolazione, prima che siano trascorsi 10 giorni dal momento di presentazione della denuncia di Sinistro, salvo espresso consenso della Società.
La Società, invece di pagare l'Indennizzo, ha facoltà di far eseguire a regola d'arte, direttamente in officina di sua fiducia, le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato, oppure di sostituirlo con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, oppure acquistare quanto residua del Veicolo dopo il Sinistro in base al valore così come determinato dall'art. "8.3.2. Determinazione dell'ammontare del danno".
Resta inteso che il Veicolo e i residui dello stesso rimangono di proprietà dell''Assicurato, ferma restando la facoltà della Società di esercitare la facoltà di acquistare quanto residua del Veicolo ai sensi del paragrafo precedente oppure di avvalersi della procura irrevocabile a vendere di cui all'articolo "8.3.1. Denuncia del Sinistro".

8.3.10. Recupero del Veicolo oggetto di Furto o di Rapina

In caso di Furto, Rapina o Appropriazione Indebita del Veicolo, **l'Assicurato è tenuto a informare la Società tempestivamente del ritrovamento del Veicolo o di sue parti**.
Se il recupero avviene prima del pagamento dell'Indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato in base a quanto previsto in Polizza.
Se il ritrovamento del Veicolo avviene dopo il pagamento dell'Indennizzo e lo stesso venga riconsegnato alla Società, **il Proprietario può chiedere alla Società stessa di non dare esecuzione alla procura irrevocabile a vendere e di rientrarne in possesso, rimborsando alla Società l'importo già liquidato;** nel caso sia prevista in Polizza la copertura per il danno parziale, l'importo da rimborsare alla Società sarà al netto degli eventuali danni accertati sul Veicolo.
Qualora la Società venisse a conoscenza che il Contraente o l'Assicurato avesse avuto notizia del ritrovamento del Veicolo prima della liquidazione del danno, la stessa avrà diritto alla restituzione di tutte le somme pagate.

8.3.11. Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito nella valuta corrente, entro 10 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e **sempre che, in caso di Furto o Rapina totale, siano trascorsi 30 giorni dall'evento.** Resta fermo quanto previsto dall'art. 2742 del Codice Civile, qualora il Veicolo sia soggetto a privilegio, pegno, ipoteca a favore di Terzi.

8.4 – Norme valide per la sezione Infortuni del Conducente

8.4.1. Denuncia dell'Infortunio e obblighi relativi

Fermo quanto previsto dall'art. "8.1 - Modalità ed obblighi per la denuncia dei Sinistri validi per tutte le sezioni", la denuncia dell'Infortunio **deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'Infortunio e deve essere corredata da certificato medico attestante entità e sede delle lesioni. L'Assicurato o, in caso di morte, gli eredi devono altresì:**

- fornire copia della Cartella Clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa a degenze conseguenti all'Infortunio denunciato;
- inviare successivamente, **sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni; tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e trasmessi alla Società;**
- consentire alla Società le indagini, i controlli medici e gli accertamenti necessari, insieme ad ogni altra informazione richiesta, a tal fine esonerando dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato (eventuale traduzione giurata compresa), salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione.

8.4.2. Procedura per la determinazione dell'Indennizzo in caso di controversie

Fermo il diritto delle Parti di adire l'Autorità giudiziaria, in caso di:

- **divergenze sul grado di Invalidità Permanente o sul grado o sulla durata dell'Inabilità Temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. "5.2.1.1. Invalidità Permanente da Infortunio – Criteri di indennizzabilità";**
- **controversie di natura medica sulla indennizzabilità del Sinistro;**

le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere se e in quale misura siano applicabili le condizioni di Polizza ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Limitatamente al caso di Invalidità Permanente derivante da Infortunio, è data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio è tenuto a concedere una provvisionale sull'Indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità e sono da considerarsi come espressione della volontà delle Parti e quindi vincolanti per le Parti stesse, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi previsti dalla legge.
I risultati delle operazioni del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale definitivo.

8.4.3. Indennizzo per Invalidità Permanente in caso di morte dell'Assicurato

In caso di sopraggiunta morte dell'Assicurato, dopo che la Società abbia effettuato gli opportuni accertamenti medico-legali ma senza aver ancora provveduto alla liquidazione dell'Indennizzo per Invalidità Permanente in favore dell'Assicurato (salvo che la morte sia causata dall'Infortunio denunciato e la Polizza includa la garanzia per il caso morte di cui all'art. "5.2.2. Morte", nel qual caso l'Indennizzo per l'evento morte si sostituisce all'Indennizzo per Invalidità Permanente), la Società, liquida agli eredi dell'Assicurato:

- l'importo già concordato con l'Assicurato oppure, in mancanza,
- l'importo già offerto all'Assicurato oppure, in mancanza,
- l'importo oggettivamente determinabile secondo le risultanze degli accertamenti medico-legali svolti.

Se invece l'Assicurato muore prima che la Società abbia effettuato gli opportuni accertamenti medico-legali (salvo che la morte sia causata dall'Infortunio denunciato e la Polizza includa la garanzia per il caso morte di cui all'art. "5.2.2. Morte", nel qual caso l'Indennizzo per l'evento morte si sostituisce all'Indennizzo per Invalidità Permanente)**, la Società liquida agli eredi dell'Assicurato, l'importo oggettivamente determinabile sulla base di documentazione sanitaria (ad esempio, certificazione INAIL, certificazione INPS, certificazione ospedaliera, relazione medica di parte), prodotta dagli aventi diritto, idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi invalidanti**.

8.4.4. Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi causa, al diritto di surroga che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice civile verso i Terzi responsabili dell'Infortunio o della Malattia.

8.4.5. Liquidazione e pagamento dell'Indennizzo

La Società, **ricevuta la documentazione richiesta**, riconosciuta l'indennizzabilità del Sinistro e determinato l'Indennizzo dovuto, ne comunica l'importo agli interessati. Ricevuta notizia della loro accettazione o a seguito della concorde definizione dell'importo dovuto, la Società provvede al relativo pagamento entro 30 giorni dalla data di quest'ultima.
Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni della Banca d'Italia.

8.4.6. Documenti richiesti in caso di morte dell'Assicurato

Nei casi in cui il Beneficiario dell'Indennizzo sia un soggetto diverso dall'Assicurato, per il caso di morte di quest'ultimo e in tutti i casi in cui il diritto all'Indennizzo sia trasmesso agli eredi dell'Assicurato per successione ereditaria, gli eredi dell'Assicurato o il Contraente, **dovranno consegnare alla Società i seguenti documenti**:

- richiesta dell'avente diritto che contenga la denuncia dell'evento e le indicazioni che permettano di identificare la Polizza;
- certificazione che attesti con certezza la qualità di erede;
- certificato di morte dell'Assicurato;
- atto di notorietà attestante l'esistenza o meno di un testamento – l'ultimo noto non impugnato – con l'indicazione della data di stesura e pubblicazione, nonché l'indicazione di tutti gli eredi legittimi. Del testamento deve essere consegnata copia conforme all'originale.

8.4.7. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sui medesimi Rischi coesistono più Assicurazioni, **il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato**. Qualora la somma di tali Indennizzi, escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore eventualmente insolvente, superi l'ammontare del danno, **la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto senza tenere conto di eventuali Scoperti e/o Franchigie il cui ammontare verrà dedotto successivamente. Deve intendersi comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori**.

8.5 - Norme valide per la sezione Assistenza

Premessa

La Società valendosi della struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. fornisce le Prestazioni elencate nella Sezione Assistenza, previa attivazione della Struttura Organizzativa con le modalità previste.

Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la società organizzatrice ed erogatrice delle Prestazioni di Assistenza, lasciando invariate le Prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza

8.5.1. Denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato dovunque si trovi ed in qualsiasi momento deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità: in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'Assicurato potrà contattare la **Struttura Organizzativa**, in funzione 24 ore su 24:

- per telefono al numero verde: **800.542.002**
- dall'Estero per telefono al numero: **+39.02.58.28.66.71**
- per telegramma indirizzato a: **Europ Assistance Italia S.p.A.**
  Via del Mulino, 4
  20057 Assago (MI)

L'Assicurato In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui si necessita;
- Cognome e Nome;
- Numero di Polizza e/o targa;
- Indirizzo del luogo in cui si trova;
- Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Inoltre, nel caso sia prestato il Servizio Assistenza:

- **AUTO VIP**, l'Assicurato dovrà inoltre indicare la sigla **"HMED"**;
- **AUTO TOP**, l'Assicurato dovrà inoltre indicare la sigla **"HTOP"**;
- **AUTOCARRI**, l'Assicurato dovrà inoltre indicare la sigla:
  - **"HTRT"**, se il veicolo ha un peso complessivo a pieno carico **fino a 190 quintali**;
  - **"HDIF"** se il veicolo ha un peso complessivo a pieno carico **superiore a 190 quintali**;
- **CAMPER IN VIAGGIO ASSISTANCE**, l'Assicurato dovrà inoltre indicare la sigla: **"HVAN";**

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

8.6 - Norme valide per la sezione Tutela Legale

Premessa

La gestione dei Sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona (VR)**, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:

- Telefono centralino: **+39 045.82.90.411**
- Mail per invio nuove denunce di Sinistro: **denunce@ARAG.it**
- Fax per invio nuove denunce di Sinistro: **+39 045.82.90.557**
- Mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: **sinistri@ARAG.it**
- Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: **+39 045.82.90.449**

Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell'area personale dello stesso, **la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei Sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.**

8.6.1. Obblighi specifici (come denunciare un Sinistro)

La denuncia del Sinistro deve essere presentata tempestivamente alla Società e/o ad ARAG nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza o

comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della Polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
L'Assicurato ha l'obbligo di informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.
In mancanza, la Società e/o ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del Sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

8.6.2. Gestione del Sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese

Ricevuta la denuncia del Sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa.
La Fase Stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la Vertenza con l'accordo delle parti e **si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.** Per valutare la copertura assicurativa della Fase Giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni**, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'obbligo di fornire, restando inteso che la copertura assicurativa sarà negata nei casi di vertenze svincolate da alcun fondamento giuridico o liti palesemente temerarie.**
Per la Fase Giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato **tra gli iscritti all'Albo; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario.**
L'incarico all'avvocato o al Perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato **pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.** Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la Transazione della Vertenza e per l'intervento del Perito o del consulente tecnico di parte sono coperte **solo se preventivamente autorizzate da ARAG. ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista** dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di Assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista. **Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento. Il pagamento delle spese coperte dalla Polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'ottenimento di tutte le informazioni e di tutta la documentazione necessaria, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.**

8.6.3. Restituzione delle spese

L'Assicurato ha l'obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:
- se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
- nell'anticipo cauzione penale: entro un mese dalla data di erogazione.

8.6.4. Disaccordo con ARAG in merito alla gestione del Sinistro e conflitto di interessi

Nel caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del Sinistro, fermo restando il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria, **la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.** In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, **previo esperimento del tentativo di mediazione.**
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

8.6.5. Quando avviene il Sinistro

La data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la Vertenza.
L'evento, in base alla natura della Vertenza, è inteso come:
- il danno o presunto danno extra contrattuale subìto dall'Assicurato;
- la violazione o la presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.
Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico Sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.
Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso Sinistro, la Polizza opera con un unico Massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

HDI Assicurazioni S.p.A.
Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma
Tel. +39 06 421 031
Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
www.hdiassicurazioni.it

Mod. A3102 – Ed. 10/2024

HDI
ASSICURAZIONI